# IL PROCESSO ESECUTIVO

# Liber amicorum Romano Vaccarella

a cura di B. Capponi - B. Sassani A. Storto - R. Tiscini



# QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di **CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA**.

Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito www.łamiabiblioteca.com

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

#### DISPONIBILE ANCHE IN E-BOOK

© 2014 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada I. Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Redazione Giuridica: Corso Lombardia, 69 – 10099 San Mauro Torinese (TO) Sito Internet: www.utetgiuridica.it e-mail: info@wkigiuridica.it

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Project editor: Maria Cristina Bozzo
Redazione: Wilma Armando
Editing: To Edit di Elena Marchisio - Torino
Composizione: Integra Software Services Pvt. Ltd.
Stampa: L.E.G.O. S.p.A. – Lavis (TN)

ISBN: 978-88-598-1141-1

# **INDICE SOMMARIO**

#### PRESENTAZIONE

Ritratto di un giuristap.	XX	XIX
PARTE I		
ESECUZIONE FORZATA, REGOLE E PRINCIPI GENERALI		
Ĭ		
I NUOVI "POTERI PROCESSUALI" DEL GIUDICE, DAI RITI SPECIALI ALL'ESECUZIONE FORZATA		
Cristina Asprella		
<ol> <li>La deformalizzazione del rito applicabile: premessa</li> <li>I poteri in rito nel giudizio di classe e nel procedimento sommario di</li> </ol>	<b>»</b>	3
cognizione	<b>»</b>	6
art. 614-bis c.p.c	<b>»</b>	9
processuali: limiti e compatibilità	<b>»</b>	11
particolare il procedimento arbitrale e quello camerale	<b>»</b>	15
6. Un filo conduttore comune alle norme sui nuovi poteri del giudice	<b>»</b>	19

_		_	
1	г		
	ı		

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ ED ESECUZIONE FORZ	ATA
Antonino Barletta	
1. L'intervento delle Sezioni Unite nel 2013 a proposito della cancellazione delle società: successione degli ex-soci nei rapporti pendenti e processo	. 23
esecutivo	07
3. Cancellazione della società ed esecuzione forzata in corso	
Ш	
LE DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESECUZIONE FORZA' NEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE	TA
Donatella Bocchese	
1 Precedenti storici, ionii, specialita eu integrazione.	» 39
2. Il giudice competente	» 45 » 47
di Stato	» 50 » 54
5. I limiti legali posti alia pignorabilità delle navi	» 59 » 61
IV	
IL PROCESSO ESECUTIVO TELEMATICO	
Fabrizio De Vita	
<ol> <li>La tendenza all'obbligatorietà della PEC</li> <li>Le disposizioni generali sulla telematizzazione delle comunicazioni e</li> </ol>	» 65
notificazioni endoprocessuali	» 67 » 72
<ol> <li>Le notificazioni digitali possibili</li></ol>	» 74
collegio nel processo esecutivo	» 76
6. La notificazione telematica del titolo esecutivo e del precetto	» 78 » 79
generale e le disposizioni comuni ad alcuni tipi di espropriazione  8. Segue: l'espropriazione mobiliare presso il debitore	» 82
0 Seque: l'espropriazione presso terzi	» 84
10. Cague: la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare	» 85

Indice Sommario		,	VII
<ol> <li>Segue: l'espropriazione immobiliare</li> <li>Segue: l'espropriazione di beni indivisi</li> <li>Segue: l'esecuzione per consegna o rilascio</li> <li>Segue: l'esecuzione di obblighi di fare e non fare</li> <li>La notifica degli atti introduttivi delle opposizioni; la comun dell'ordinanza di estinzione o di fissazione di nuova udienza</li> </ol>	x	» »	87 89 90 90
V			
LE ESECUZIONI CIVILI TRA GIUSTO PROCESSO GODIMENTO DEI BENI: INSEGNAMENTI E MON CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UO	ITI DELI	ICO LA	•
	1110		
Nicolò Trocker			
<ol> <li>Introduzione</li> <li>L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la si</li> </ol>		<b>»</b>	93
cabilità ai procedimenti civili di esecuzione		<b>»</b>	96
zioni sulla determinazione del «délai raisonnable»		<b>»</b>	99
4. Dal «délai raisonnable» al diritto ad una tutela esecutiva effet	ttiva	<b>»</b>	103
<ul><li>5. Segue: effettività della tutela giudiziale e natura dei diritti da</li><li>6. Esecuzioni civili e pacifico godimento dei beni: il ruolo de</li></ul>	ell'art. 1,	<b>»</b>	106
par. 1, del Primo Protocollo addizionale della Convenzione eu	iropea	<b>»</b>	108
VI			
L'ONERE DELLA PROVA DELLE DISCRIMIN	AZIONI		
Antonio Vallebona			
1. L'onere della prova delle discriminazioni		<b>»</b>	111
VII			
LA ESECUZIONE IPOTECARIA SPAGNO NELL'OCCHIO DEL CICLONE DELLA CRISI ECONOMICA			
Francisco Ramos Méndez			
<ol> <li>Addio alla nostra idilliaca esecuzione ipotecaria</li> <li>I tribunali non possono risolvere i problemi sociali derivanti o</li> </ol>		<b>»</b>	113
economica		<b>»</b>	11:
3. Filosofia delle riforme dell'esecuzione ipotecaria		<b>»</b>	110
4. Misure palliative agli sfratti		<b>»</b>	118
5. La datio in solutum, questo oscuro oggetto del desiderio		<b>»</b>	120
6. Rimembra, spirito addormentato, ravviva il senso e destati		<b>»</b>	122
7. Il controllo delle clausole vessatorie		<b>»</b>	123
8. La sfida a ricostruire un'equilibrata esecuzione ipotecaria		<b>»</b>	120

#### PARTE II

# TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO E RELATIVE VICENDE

I

# EFFETTO SOSTITUTIVO DELLA CONFERMA IN APPELLO E TITOLO ESECUTIVO

#### VALENTINA BERTOLDI

	the term of the te		
1.	Il rinnovato interesse per le vicende del titolo esecutivo tra un grado e l'altro del giudizio alla luce di recenti indirizzi giurisprudenziali: re-		
	lativizzazione dell'effetto sostitutivo della conferma in appello e degli effetti espansivi della cassazione	p.	129
	Dalla integrale sostitutività della sentenza d'appello ai dubbi sul prodursi, nel caso di sentenza di conferma, dell'effetto sostitutivo	<b>»</b>	135
3.	Segue: l'evoluzione dell'appello tra interventi giurisprudenziali sulla ri- levanza dei motivi di impugnazione (e sulla formazione progressiva del-		
	la decisione) e innesti normativi	<b>»</b>	141
	Gli argomenti a favore dell'esistenza dell'effetto sostitutivo anche nel caso di sentenza di conferma	<b>»</b>	157
	Segue: ambito della sostituzione e minimale devoluzione. Le conseguenze dell'eventuale cassazione con rinvio della sentenza d'appello	<b>»</b>	<b>17</b> 1
6.	Le pretese ragioni di una combinazione-addizione tra la sentenza di primo grado, con addendi dalla sorte differenziata. La conferma per		
	assorbimento	<b>»</b>	176
7.	Necessità di coordinamento tra effetti espansivi esterni (della cassazione) e istituti dell'esecuzione.	<b>»</b>	182
	n		
L	'ESECUTORIETÀ DELLE DECISIONI NELL'UNIONE EUR ALLA LUCE DEL REG. UE N. 1215/2012	OP!	E <b>A</b>
	Paolo Biavati		
1.	Verso l'abolizione dell'exequatur in materia civile e commerciale nell'Unione europea	<b>»</b>	189

190

193

195

#### Ш

# ORIENTAMENTI RECENTI SULL'ART. 282 C.P.C.

## Bruno Capponi

1.	Premessa	p.	199
2.	L'equivoco della condanna alle spese di lite associata a decisione di ri-		
	getto e dell'art. 282 c.p.c. come norma riferita ai soli capi condannatori di merito	<b>&gt;&gt;</b>	200
3.	Il capo condannatorio associato al capo costitutivo: il caso dell'art. 2932		
	C.C	<b>»</b>	202
4.	Segue: il caso della revoca del decreto di trasferimento nella vendita		202
_	forzata immobiliare	» »	203 205
5.	Segue: il caso della revocatoria fallimentare di pagamenti Segue: il caso delle sentenze costitutive che contengono una condanna	n	203
ο,	implicita	<b>&gt;&gt;</b>	207
7.	La sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, l'art. 282 c.p.c. e		
	Part. 62.7 c.p.c	<b>&gt;&gt;</b>	208
8.	Segue: la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549		
	c.p.c.: l'art. 282 c.p.c. sembra fuori gioco e interviene a sorpresa l'art. 277 c.p.c.	<b>»</b>	211
9	La perdita di efficacia del provvedimento cautelare a seguito dell'estin-		
٠.	zione del giudizio di merito: non si applica l'art. 282 ma la norma "ge-		
	mella" dell'art. 669-novies, 2° co., c.p.c.	<b>&gt;&gt;</b>	213
10.	L'art. 282, l'art. 295 e l'art. 337, 2° co., c.p.c	<b>»</b>	215 217
11.	Qualche considerazione sui casi esaminati	» »	220
12.	In particolare, la semenza delle Sezioni Cinc n. 1002/12012	,,	220
	ÍV		
	L'OUTSOURCING DEL TITOLO ESECUTIVO		
	(E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI IN GENERE):		
	SI PARVA LICET COMPONERE MAGNIS		
	Giuseppe della Pietra		
1.	Il criticato arresto delle Sezioni Unite	<b>»</b>	223
2.	Un caso emblematico	<b>&gt;&gt;</b>	225
3.	La sorte del fascicolo d'ufficio e delle produzioni di parte	<b>»</b>	226
4.	Inconciliabilità dell'eterointegrazione del titolo esecutivo con la disper-		
	sione dei fascicoli: certa per quelli di parte, non impossibile per quelli d'ufficio	<b>»</b>	228
5.	Limiti alla motivazione per relationem dei provvedimenti giudiziali	<b>»</b>	229

#### V

### EFFICACIA E STABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DECISORI RESI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO PER L'IMPUGNATIVA DEI LICENZIAMENTI ASSOGGETTATI AL REGIME DI TUTELA REALE

## ROBERTA TISCINI

2. 3. 4.	L'occasione mancata dell'astreinte	p. » »	231 234 238 243
6.	Il divieto di sospensione e revoca dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza Segue: l'applicazione del 50° comma alle domande connesse	» »	244 249
8. 9	ria e la (possibile) sospensione dell'esecuzione	» »	250 251
	di primo grado	»	254 259
	d'appello	<b>»</b>	239
	VI		
	OSSERVAZIONI CRITICHE SUL CONTENUTO DELLA CONDANNA IMPLICITA	<b>L</b> .	
	ALESSANDRO TRINCHI		
2. 3.	Introduzione	» »	261 263 264
	dell'art. 474 c.p.c	<b>»</b>	267
	restituzioni	» »	270 272
	VII		
	L'EFFICACIA NEL TEMPO DELL'ATTO DI PRECETTO	)	
	Viitorio Violante		
2.	Osservazioni generali ed inizio dell'esecuzione forzata	» » » »	273 279 282 283 284

dell'esecuzione e .... »

 360 362

# PARTE III ESPROPRIAZIONE FORZATA

I

# UN PASSO AVANTI ED UNO INDIETRO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PROBLEMA DELL'ESPROPRIABILITÀ DEI BENI DELLA COMUNIONE LEGALE PER I DEBITI PERSONALI DI UNO DEI CONIUGI

#### Modestino Acone

1. Una sentenza molto attesa	p.	367
2 ed una soluzione intrinsecamente contraddittoria	<b>»</b>	369
2 I a prognettive per una diversa soluzione	>>	371
4. Il rapporto dell'art 189, 2° co., c.c. con il coevo 2° co. dell'art. 192 c.c.	, »	372
5. La possibile costruzione della responsabilità patrimoniale della comu-	»	373
nione coniugale sul piano esclusivamente processuale  6 e la possibile applicazione dello schema dell'espropriazione contro il	. "	0,2
terzo proprietario	. »	374
7. Conclusione non poco sconsolata	, »	375
II		
IL PIGNORAMENTO DI QUOTA DI S.R.L.		
ADELAIDE AMENDOLA		
1. Premessa	. »	377
2. La natura giuridica della quota e le modalità del suo pignoramento ne	1	
gistome enteredente al d lo. 17-1-2003. B. 0	, "	378
3. Il regime dell'espropriazione della quota e la regolazione dei confinutare più acquirenti della medesima quota nel d.lg. 17-1-2003, n. 6 (riforma	l À	
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative	,	384
in attuazione della 1. 3-10-2001, n. 366)	. »	0.05
4. Le risposte della giurisprudenza: la giurisprudenza di merito	. »	200
5 e quella di legittimità	, ×	000
6. Considerazioni conclusive		
m		
L'ESPROPRIAZIONE DI BENI IN COMUNIONE LEGALE: ASPETTI CRITICI		
GIAMPIERO BALENA		
1. L'inquadramento del problema e la soluzione prospettata in una recent	e	
desigione della Corte sunrema		» 393
<ol> <li>Rilievi critici: dalla disciplina positiva si desume che il creditore pe sonale di uno dei coniugi può espropriare un determinato bene dell'</li> </ol>	r-	

	Indice Sommario		YIII
3. 1.	comunione legale e soddisfarsi sull'intero ricavato della relativa vendita, purché il valore di tale bene non ecceda quello della quota complessivamente spettante al coniuge non obbligato	p. »	396 399 400
	IV		
	IL SILENZIO DEL TERZO PIGNORATO		
	Domenico Borghesi		
2. 3. 4.	L'omessa dichiarazione da negativa diventa positiva  L'individuazione del bene o del credito da pignorare  Segue: e il momento in cui l'individuazione si verifica  La natura giuridica della mancata dichiarazione, i suoi effetti e la loro reversibilità  Il silenzio nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo	» » »	405 406 408 413 417
6.	Il d.l. 12-9-2014, n. 132	<b>»</b>	418
	$\mathbf{v}$		
	L'AGGIUDICATARIO COME RICETTATORE		
	Bruno Cavallone		
2. 3. 4. 5.	Una folle dottrina della vendita forzata  I dubbi del notaio Sanna Carboni  I beni espropriati e la «comunità»  Avvoltoi e vampiri  Diritto positivo e «consuetudini barbaricine»  L'aggiudicatario come ricettatore	» » »	421 423 424 426 427 429
	VI		
	NOVITÀ NON LIETE PER IL TERZO DEBITORE (CINQUANT'ANNI DOPO!)		
	VITTORIO COLESANTI		
1 2	. Recenti novità legislative in tema di espropriazione di crediti Dalla soggezione alla collaborazione del terzo debitore all'esecuzione		
	contro il suo creditore diretto (e ora?)  La sostituzione dell'accertamento dell'obbligo del terzo con la cognizione del giudice dell'esecuzione e problemi insorgenti	, »	400
4	La perseguita semplificazione incide sulla certezza delle situazioni giu-		438
5	ridiche	L	4.44

	Il trasferimento del credito conduce alla formazione di un titolo esecutivo contro il terzo		442 444
7. 8.	L'opposizione agli atti esecutivi come strumento di tutela del terzo Un rilievo conclusivo: la subordinazione dell'accertamento all'esecuzione	» »	446
	VII		
	TRUST, ESPROPRIAZIONE FORZATA E SEGREGAZIONE PATRIMONIALE		
	Filippo Corsini		
	Premessa	<b>»</b>	449
3.	sta deve essere proposta	<b>»</b>	451
4.	tolo esecutivo è ottenuto contro il trustee «in tale qualità»  Segue: effetti a favore dei beneficiari del trust, quando il titolo esecutivo	»	456 458
	è ottenuto contro il trustee personalmente	<b>&gt;&gt;</b>	430
	VIII		
LÆ	L'ESPROPRIAZIONE NEI CONFRONTI DELLE P.A. E A RINCORSA PERENNE DEL BILANCIAMENTO TRA RAC	GIC	NI
	DELLA FINANZA PUBBLICA E TUTELA DEL CREDITO	0	
	CLARICE DELLE DONNE	O	
	CLARICE DELLE DONNE  La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981	<b>)</b> »	465
2.	CLARICE DELLE DONNE  La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981		470
<ol> <li>3.</li> </ol>	CLARICE DELLE DONNE  La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981	<b>»</b>	
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	CLARICE DELLE DONNE  La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981	» »	470 475 480
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	CLARICE DELLE DONNE  La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981	» »	470 475
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	CLARICE DELLE DONNE  La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981	»  »  »	470 475 480 486 491
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>6.</li> </ol>	CLARICE DELLE DONNE  La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981	» » »	470 475 480 486

# IX

TRASCRIZIONI E ESPROPRIAZIONE FORZATA	SUL RAPPORTO TRA	PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELLE E ESPROPRIAZIONE FORZATA
---------------------------------------	------------------	---

Angelo Danilo De Santis		
1. Inquadramento del problema	497 501 503	
X		
UNA POSSIBILE RIFORMA DEL PROCESSO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE		
Ernesto Fabiani		
1. Premessa	509 511	
3. Il potenziamento dell'istituto della delega delle operatione » le modifiche di ordine procedimentale a questo connesse	514	4
dimento di espropriazione lorzata e su quello di osperi	51 51	
indivisi»  5. Le altre possibili modifiche		
XI		
PIGNUS IN CAUSA IUDICATI CAPTUM E TUTELA DEL TER	ZO	
GIOVANNI FINAZZI		
1. Profili generali 2. La tutela del terzo	» 52 » 52	21 23 24 36
XII		
LA STRUTTURA DELL'ESECUZIONE FORZATA SU BENI MO CORPORALI E SU BENI IMMOBILI NEL DIRITTO TEDES	CO CO	A
Antonio Maria Marzocco		
<ol> <li>Premessa</li> <li>Le forme dell'esecuzione forzata nella ZPO</li> <li>Gli organi esecutivi e il loro ruolo nelle diverse forme di esecuzione</li> <li>Wrangione forzata per crediti pecuniari: a)</li> </ol>	» 5	541 542 544
4. Le disposizioni generali sull'esecuzione forzatti per della Sachaufklä- la ricerca dei beni del debitore prima della riforma della Sachaufklä-	» :	548

5	4.1. b) La disciplina vigente: i nuovi §§ 802a-8021 ZPO	p.	549
	generali (§§ 803-807 ZPO) e le variabili forme del pignoramento	<b>»</b>	554
6.	L'esecuzione forzata per crediti pecuniari su beni mobili corporali: og-		556
	getto, natura ed effetti del pignoramento	» »	559
	6.1. I beni impignorabili	<i>"</i>	560
	6.2. La realizzazione del bene e la distribuzione del ricavato	<i>"</i>	561
7	L'esecuzione per crediti pecuniari su beni immobili: fonti di disciplina	"	301
/.	e oggetto dell'esecuzione	»	564
	7.1. Gli strumenti dell'esecuzione e gli organi esecutivi competenti:		
	a) l'ipoteca giudiziale	<b>»</b>	565
	7.2. b) L'asta giudiziale	<b>&gt;&gt;</b>	567
	7.2.1. Gli effetti della deliberazione dell'asta giudiziale	<b>»</b>	568
	7.2.2. Le fasi dell'udienza fissata per l'asta	<b>»</b>	569
	7.2.3. L'offerta, l'aggiudicazione, la distribuzione	<b>»</b>	570
	7.3. c) L'amministrazione giudiziale	<b>»</b>	571
	XIII		
	SUI LIMITI DI REVOCABILITÀ DEL RICONOSCIMENT	NIE!	T
(	SUI LIMITI DI REVOCABILITÀ DEL RICONOSCIMENT (EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI Massimo Montanari	NE	L
1.	EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI  MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE	L 575
1.	EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI  MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI	575
1. <b>2.</b>	EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI  MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI	
1. <b>2.</b>	EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI »	575 578
1. 2.	TEFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI  MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI »	575
1. 2. 3. 4.	TEFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI  MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI »	575 578
1. 2. 3. 4.	Tema dell'indagine	NE RZI » »	575 578 581 583
1. 2. 3. 4. 5.	Tema dell'indagine  Massimo Montanari  Tema dell'indagine  Il senso della previsione per cui, in caso di omessa comparizione del terzo all'udienza, il credito pignorato si considera non contestato anche ai fini «dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»: a) enunciazione del problema  Segue: b) la norma non ha lo scopo di sancire l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo.  Segue: c) e neppure quello di precludere la possibilità di far valere, nel corso dell'esecuzione fondata su quell'ordinanza, i relativi vizi di formazione  Segue: d) l'interpretazione di Briguglio e la consacrazione della possibilità di contestare il credito presuntivamente riconosciuto nell'àmbito dei giudizi volti a contrastare o neutralizzare gli effetti dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione	NE RZI »	575 578 581
1. 2. 3. 4. 5.	EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI » »	575 578 581 583
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI * *	575 578 581 583
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TEI MASSIMO MONTANARI  Tema dell'indagine	NE RZI * *	575 578 581 583

## XIV

#### SEMPLIFICAZIONI E COMPLICAZIONI NELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

#### GIROLAMO MONTELEONE

GROLAMO MONTELEONE		
1. Recenti novità legislative	p.	595
2. Premesse di fondo	<b>»</b>	596
3. Ragioni giustificatrici della presenza del terzo nel procedimento espro-		
priativo	<b>»</b>	597
4. Come si accerta un credito da pignorare	<b>&gt;&gt;</b>	598
5. Dichiarazione positiva del terzo	<b>»</b>	599
6. Mancata o contestata dichiarazione del terzo	<b>»</b>	600
7. Effetti dell'ordinanza di assegnazione fondata sulla presunzione di non contestazione		601
contestazione,	*	001
XV		
SU UN'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN	TE	MA
DI INTERVENTO DEI CREDITORI NEL PROCESSO ESECU		
Renato Oriani		
Introduzione	<b>»</b>	603
1. L'intervento dei creditori nel processo esecutivo secondo il codice di	"	005
procedura civile del 1940	<b>»</b>	604
2. La l. n. 80 e la l. n. 263 del 2005	<b>»</b>	606
3. La questione di costituzionalità rimessa dal Tribunale di Napoli, Sezio-		
ne distaccata di Pozzuoli, e la difesa dell'Avvocatura dello Stato	<b>»</b>	607
4. L'ordinanza della Corte cost., 6-7-2011, n. 202	<b>»</b>	610
5. Valutazione dell'ordinanza della Corte cost. n. 202/2011	<b>»</b>	611
6. I dubbi di costituzionalità dopo la I. n. 80 del 2005	<b>»</b>	613
7. I dubbi di costituzionalità dopo la l. n. 263 del 2005	<b>»</b>	617
8. Conclusioni	<b>»</b>	619
XVI		
LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ E OGGETTO		
DELLA RESPONSABILITÀ		
Carmine Punzi		
1. Introduzione	<b>»</b>	621
2. Breve panoramica sulle principali modifiche normative e sugli interventi		
della Corte costituzionale in tema di pignorabilità dei beni	<b>»</b>	622
3. Segue: le sentenze della Corte costituzionale 22-11-2002, n. 468 e		
4-12-2002, n. 506	<b>»</b>	623
4. La normativa speciale per i membri del Parlamento	<b>»</b>	624
5. I beni assolutamente impignorabili	<b>»</b>	625
6. L'impignorabilità della prima casa e dei c.d. «beni essenziali»	<b>&gt;&gt;</b>	626

<ul> <li>7. La ratio e la funzione delle disposizioni sull'impignorabilità p.</li> <li>8. L'oggetto della responsabilità patrimoniale</li></ul>	628 630
XVII	
LA TUTELA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DI CREDITI DOPO LA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228	
Federico Russo	
<ol> <li>L'oggetto della presente indagine</li></ol>	633 637 642
renderla	C 451
assegnazione)	(50
XVIII	
ESPROPRIAZIONE FORZATA DEI BENI IN COMUNIONE LEO PER DEBITI PERSONALI DEL SINGOLO CONIUGE	GALE
Giuseppe Santagada	
giurisprudenza  2. Il problema relativo alla individuazione dell'«oggetto» del pignoramen-	» 659
wealore della quota del coniuge non obbligato» va calcolato sul singolo bene pignorato	» 664
inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi di cui	» 667
4. Segue: inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione contro il terzo proprietario di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.	» 672 » 675
XIX	
L'ART. 548, 2° CO., C.P.C. (DOPO IL D.L. 12-9-2014, N. 132	)
Gabriella Tota	
<ol> <li>Premessa</li> <li>L'art. 548, 2° co., c.p.c.: dubbi interpretativi</li> <li>Ambito oggettivo dell'opposizione agli atti proponibile dal terzo</li> </ol>	» 681 » 684 » 688

	indice sommatio		28128
	Profili di incostituzionalità della disciplina in esame	-	689 693
	XX		
	ESPROPRIAZIONE FORZATA ED IPOTECA CAMBIARI UNA CONVIVENZA PROBLEMATICA	<b>A:</b>	
	Maria Cristina Vanz		
2. 3. 4.	Le peculiarità dell'ipoteca cambiaria	» » » »	699 702 704 705 707
	XXI		
	L'ISTANZA DI VENDITA ED IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI NELLA DISCIPLINA DELLA VENDITA E DELL'ASSEGNAZIONE FORZATA		
	Paolo Vittoria		
2.	La fase iniziale del procedimento di vendita. La presentazione dell'istanza	» »	711 724 734
-	PARTE IV		
	OPPOSIZIONI E VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO ESECUTIVO		
	I		
	SPUNTI PER UNA SISTEMAZIONE DEI RIMEDI SOSPENS NELL'ESECUZIONE FORZATA	SIV	'I
	Viviana Battaglia		
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	Premessa Coordinamento tra inibitoria avverso titolo giudiziale e sospensione nell'opposizione a precetto. Controversie ordinarie Segue: casistica esemplificativa Segue: controversie di lavoro ed assimilate Coordinamento tra potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto e giudice dell'esecuzione: posizione del problema e soluzioni interpretative	» » »	751 755 760 763 765

	Segue: la consumazione del potere sospensivo ex art. 615, 1° co., c.p.c. dopo l'inizio dell'esecuzione forzata	p. »	770 774
	II		
	SULL'OGGETTO DELLE C.D. OPPOSIZIONI DI MERITO	)	
	Mauro Bove		
2. 3.	Diritto sostanziale e atti esecutivi  Bisogno delle c.d. opposizioni di merito  Opinioni correnti sull'oggetto delle opposizioni di merito  Le opposizioni di merito come azioni inibitorie  Aspetti processuali	» » » »	775 779 782 786 788
	III		
L.	A SOSPENSIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E LA SOSPENS ESTERNA E INTERNA DELLA PROCEDURA ESECUTIV	SIO /A	NE
	GIUSEPPE OLIVIERI		
1.	Esecuzione non concorsuale, accertamento del credito e sospensione . Diritto di agire in via esecutiva, regolarità del procedimento, corretta	<b>»</b>	791
	identificazione dei beni espropriabili e sospensione	<b>»</b>	794
	esecutivo). La sospensione disposta dalla legge	<b>»</b>	795
	titolo esecutivo	<b>»</b>	798
		» »	801 803
6 7	La sospensione ordinata dal giudice dell'opposizione a precetto	»	809
8	I gravi motivi (rinvio). Intervento dei creditori titolati e sospensione conseguente alla contestazione del diritto di agire del creditore proce-		010
c	dente	<b>&gt;&gt;</b>	812
2	concordata)	<b>»</b>	814
	IV		
	LE COGNIZIONI INCIDENTALI NELL'ESECUZIONE FOR	ZA	TA
	Gabriele Quaranta		
	Introduzione: l'incidenza delle cognizioni endoesecutive ordinarie sul processo esecutivo	, "	817
	2. L'interpretazione tradizionale: l'impossibilità di anticipare l'insorgere del potere riassuntivo		821

3.	2.1. L'incidenza del rito cautelare uniforme sull'art. 627 c.p.c. Critica 2.2. Prime osservazioni: l'apparente univocità dell'art. 627 c.p.c L'intervento di Cass. n. 24447/2011 e il ruolo dell'art. 282 c.p.c.: l'anticipazione del dies a quo alla pubblicazione della sentenza di primo	p. »	823 - 824
4.	grado	» »	826 828
	re la provvisoria esecutorietà delle sentenze non di condanna	*	829
5.	4.2. L'irrilevanza nella questione dell'efficacia esecutiva	» »	833 836
•	5.1. L'astratta possibilità dell'anticipazione del dies a quo (il parallelo con l'art. 297 c.p.c.)	»	837
	5.2. L'originaria <i>ratio</i> dell'art. 627 c.p.c.: "l'affidabilità" dell'accertamento contenuto nella sentenza di appello	»	840
	5.3. La rilevanza (indiretta) dell'art. 282 c.p.c., alla luce di Cass., S.U., 10027/2012, e la centralità del giudizio di primo grado		841
б.	Conclusioni: le soluzioni alternative	» »	846
٠.	6.1. L'opposizione agli atti esecutivi	<i>"</i>	847
	6.2. Le altre cognizioni	<i>"</i>	848
	6.3. I riflessi in tema di revoca del provvedimento sospensivo	»	849
	V		
	I CONTROLLI SUI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FORZATA	[	
	ACHILLE SALETTI		
	Premessa	<b>»</b>	853
2.	La portata del 2° co. dell'art. 624 c.p.c.	<b>»</b>	855
3.	I dubbi con riferimento all'opposizione a precetto	<b>»</b>	857
	e all'opposizione agli atti esecutivi	<b>&gt;&gt;</b>	862
	La sospensione su istanza di parte	<b>»</b>	865
5.	Considerazioni conclusive	<b>»</b>	866
	VI		
]	LE OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDEI E DI ASSISTENZA: L'ART. 618 <i>-BIS</i> C.P.C.	NZ	A
	Enzo Vullo		
۱.	L'art. 618-bis c.p.c.: generalità	<b>»</b>	869
2.	L'ambito di applicazione della norma		871
	zione all'esecuzione	<b>»</b>	873
1.	l'opposizione agli atti esecutivi	<b>»</b>	875
	all'esecuzione	<b>»</b>	876

Indice Sommario

XXI

4.1. Le opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione: b) l'opposizione agli atti esecutivi		879
5. La riserva di applicabilità delle norme del rito del lavoro	<b>,</b>	882
PARTE V		
ESECUZIONE INDIRETTA		
I		
L'ART. 614-BIS C.P.C. E L'ARBITRATO		
Chiara Besso		
<ol> <li>Premessa</li> <li>Il modello francese e la soluzione data al problema della possibilità per</li> </ol>	»	887
Parkitro di ordinare l'astreinte	<b>»</b>	889
3. La figura ex art. 614-bis non è una misura esecutiva	» »	891 893
	»	893
6. Autonomia privata e funzione giurisdizionale del giudizio arbitrale	<b>»</b>	894
II		
L'ESECUZIONE INDIRETTA AI SENSI DELL'ART. 614- <i>BIS</i> C.P.C.: CONFINI E PROBLEMI		
Sergio Chiarloni		
1. Premessa	<b>»</b>	897
<ol> <li>Il contrasto tra rubrica e testo</li></ol>	<b>»</b>	899
notezza storica del concetto di infungibilità	<b>»</b>	901
4 Sentenze di condanna e ipoteca giudiziale	» »	904 906
m Tatalanità delle migure	» »	906
<ul> <li>5. L'iniquità della misura coercitiva per le controversie di lavoro</li> <li>7. Il provvedimento ex art. 614-bis come condanna in futuro</li> </ul>	<b>&gt;&gt;</b>	907
8. Alcuni problemi interpretativi	<b>»</b>	908
$\mathbf{m}$		
TUTELA DI CONDANNA E MISURE COERCITIVE		
Giorgio Costantino		
1. La tutela di condanna: criteri di classificazione	<b>»</b>	911
2. La tutela di condanna e l'inibitoria  3. Gli effetti dei provvedimenti di condanna	» »	912 913

Indice Sommario

XXIII

## VI

# ART. 614-BIS C.P.C. E ART. 114, 4° CO., LETT. E), C.P.A.: IL CASO DELL'APPLICAZIONE DELL'ASTREINTE ALLA CONDANNA DELLA P.A. AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO

#### PASQUALE PUCCIARIELLO

1.		р.	939
2.	L'infungibilità e le ragioni di un sistema di coercizione indiretta nel si-		960
	stema processuale civile	» "	962
3.	L'esperienza del legislatore italiano e straniero	» »	963
	3.1. L'esperienza francese		968
	3.2. L'esperienza tedesca	»	970
	3.3. L'esperienza anglosassone	»	971
	3.4. L'esperienza spagnola	<b>»</b>	911
4.	Il dibattito sull'introduzione di uno strumento generale di tutela indi-		973
	retta	» »	982
5.	L'astreinte nel processo amministrativo	<i>»</i>	902
	5.1. Considerazioni introduttive in punta di penna sull'attuazione delle		982
	sentenze del giudice amministrativo	<b>»</b>	902
	5.2. Il problema dell'utilizzabilità dell'astreinte in presenza di titolo di		
	condanna al pagamento di somme di denaro e della comminabilità		985
	nelle ipotesi di c.d. "ottemperanza anomala"	» »	992
6.	Conclusioni	"	932
	VII		
	L'ESECUZIONE INDIRETTA E L'ART. 614- <i>BIS</i> C.P.C.		
	Ferruccio Tommaseo		
1.	L'esecuzione indiretta come strumento per l'effettività della tutela giu-		
	riedizionale	<b>&gt;&gt;</b>	995
2.	Gli obblighi di fare infungibili e di non fare come oggetto dell'esecu-		
	gione indiretta er art 614-bis c.p.c.	<b>&gt;&gt;</b>	998
3.	I limiti applicativi dell'esecuzione indiretta e i criteri per stabilire l'an		
	e il quantum delle misure coercitive	<b>&gt;&gt;</b>	1001
4.	La tipologia dei provvedimenti di condanna a un fare infungibile o a		
	un non fare	<b>»</b>	1004
5.	L profili processuali dell'esecuzione indiretta: la domanda di parte	*	1008
6	Seque: l'attuazione delle misure coercitive	<b>»</b>	1010
7	Osservazioni conclusive	<b>»</b>	1014
	VIII		
	MISURE COERCITIVE ED ARBITRATO		
	Elena Zucconi Galli Fonseca		
1	. L'art. 614-bis c.p.c. e le prospettive di cambiamento	, »	1015
Т	. Arbitrato e <i>astreinte</i> : lo stato della questione	, »	1017
Z	Alumino customer to other dama data-		

**Indice Sommario** 

XXV

<ul> <li>8. La teoria della distinzione tra prededuzione "ai sensi" e prededuzione "ai sensi e per gli effetti": critica</li></ul>		108 108	
IV			
SOVRAINDEBITAMENTO, CONSUMER BANKRUPTCY, DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE CIVILE			
Alessandro Fabbi			
<ol> <li>Il sovraindebitamento del consumatore e la categoria dei concordati "coattivi"</li></ol>	>	108 108 109	39
v			
PER UNA NUOVA PROPOSTA INTERPRETATIVA IN TEMA RAPPORTO TRA ESECUZIONI INDIVIDUALI ED ESECUZI CONCORSUALI NEL REGIME DELL'ART. 168 L. FALL.	OI	)I NI	
Mariacarla Giorgetti			
<ol> <li>Tesi tradizionale e profili di debolezza intrinsecti</li></ol>	» » » »	11 11	05 06 07
o all'omologazione del concordato?	» »		108 110
· VI			
LA MONETA CONCORSUALE			
Pasquale Liccardo			
<ol> <li>Il tempo della crisi e il tempo dell'insolvenza</li> <li>La crisi e il paradigma della liquidità</li> <li>Le istituzioni della giuridicità concorsuale: l'insolvenza civile</li> <li>Le istituzioni della giuridicità concorsuale: le procedure concorsuali</li> </ol>	» » »	1 1	113 117 119 124

	Indice Sommario	X	XVII
6. 7. 8. 9.	Il nuovo tempo delle procedure	» » »	1128 1130 1133 1135 1139 1140
10.	Conclusioni	"	ŢĮ+0
	VII		
	I NUOVI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIO DEL PATRIMONIO	NE	
	Ilaria Lombardini		
1. 2.	Premessa	<b>»</b>	1141
	della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio I profili peculiari delle nuove procedure di composizione della crisi da	<b>»</b>	1143
	sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio	<b>»</b>	1147
4. 5.	Gli organismi di composizione della crisi	» »	1156 1159
	VIII		
	IL FONDO PATRIMONIALE TRA ESECUZIONE FORZATA E FALLIMENTO		
	Annalisa Lorenzetto Peserico		
Int	roduzione	»	1163
	Sezione I		
	Fondo patrimoniale ed esecuzione forzata		
2.	Soggetti coinvolti nell'esecuzione	<b>&gt;&gt;</b>	1167 1168
3.	fondo patrimoniale: l'art. 615, 2° co., c.p.c.	<b>»</b>	1169
4. 5.	e il problema dell'onere della prova	, »	
6.	prima della trascrizione del pignoramento	. » i	
7	proprietà): l'art. 615, 1° e 2° co., c.p.c	. »	4404

# SEZIONE II

	Fondo patrimoniale e fallimento		
8.	Ambito dell'indagine	<b>).</b> [	1184
9.	a) Il fallimento del debitore che abbia costituito un proprio delle il ion-	<b>»</b>	1185
40	do patrimoniale		
10.	eneti di acquisizione): e tra curatela e creditore non a conoscenza dena		
	gircostanza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai disogni		1187
	dalla famiglia		1191
11.	Segueb) Il fallimento del terzo che ha costituito un suo bene in fondo patrimo-		
IZ.	piolo: la soluzione dei conflitti tra curatela e terzo da un lato, e ua cu-		4400
	tale a chi ha contratto il debito nell'inferesse della famiglia dall'altio	<b>»</b>	1192
13.	Fallimento dichiarato in pendenza di esecuzioni singolari su beni costituiti in fondo patrimoniale	<b>»</b>	1194
	IX		
,	GLI EFFETTI PATRIMONIALI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO. I RAPPORTI PROCESSUALI		
	Emilio Norelli		
1	. La legge fallimentare del 1942. Profili generali	<b>»</b>	1199
	1.1 Taggartamento del passivo	<b>»</b>	1203
2	La "riforma organica" del 2006 e il "decreto correttivo" del 2007. Fiolini	»	1204
	generali	»	1205
	2.2 I nuovi processi	<b>»</b>	1207
	2.3 L'accertamento del passivo	» »	1207 1210
	2.4. Quadro d'insieme	<i>"</i>	1211
	2.6 Diritti del fallito verso terzi	<b>»</b>	1212
	2.7. Credito verso il fallito già oggetto di sentenza di primo grado	<b>»</b>	1213
	$\mathbf{X}$		
	INERZIA DEL CURATORE SUBENTRANTE		
	THE ESPROPRIA ZIONE SINCOLARE EX ART. 107 L. FA	L	•
	E CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIGNORAMEN	A.T.	U
	Roberto Poli		
	1. Premessa	<b>»</b>	121:
2	2. Il subontro del curatore er art. 107. I. fall., nella giurisprudenza di legit-	»	121
	timità prima delle recenti riforme del 2006/2007	<i>"</i>	404
	4 T dissipling del cubentro del Chrafore	<b>&gt;&gt;</b>	122
	4. La nuova discipinta dei succentro dei cardetto.  5. Classificazione delle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza di legitti-		. 123

6. La disciplina applicabile all'ipotesi del curatore formalmente intervenuto nella espropriazione singolare ma poi rimasto inerte rispetto agli atti d'impulso della espropriazione stessa	p.	1232
PARTE VII		
ESECUZIONE, PROCESSI E GIURISDIZIONI SPECIALI		
I		
LA DICHIARAZIONE DEL DEBITORE SULLA PROPRIA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE: PER UN RIPENSAME DEI SISTEMI DI "COMPULSORY REVELATION OF ASSETS DUE SECOLI DALL'ABOLIZIONE DELL'ARRESTO PER DE	N1 5"	A
Ferruccio Auletta		
<ol> <li>Analisi dell'attuale comminazione penale e senso del presente contributo: la tecnologia e la comunicazione informatica come fattori riduttivi della necessarietà dell'incriminazione</li> <li>Esame dell'evoluzione in atto in Germania: la progressiva affermazio-</li> </ol>	»	1239
ne del modello dell'inchiesta pubblica anche nel Paese più radicalmente ancorato al dovere di rivelazione del patrimonio da parte del debitore 3. I cambiamenti promossi in Italia in un trend comune ad altri ordina-		1244
menti		1246
giurisdizionale dell'espropriazione forzata)		1250 1254
${f II}$		
L'ESECUZIONE FORZATA E I TERZI NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO		
Filippo Danovi		
1. La natura delle obbligazioni di mantenimento quale fattore intrinseco di ampliamento della tutela esecutiva	»	1255
2. I mezzi di rafforzamento delle garanzie patrimoniali e la posizione dei		
terzi	» » »	1257 1258 1265
costituzionali	» »	1269 1270

#### Ш

# INSUFFICIENZA DEL SISTEMA DELLE TUTELE ESECUTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE IN TEMA DI FAMIGLIA, TRA RIFORME RECENTI E *IN ITINERE*

#### Francesca Locatelli

1.	Premessa	p.	1273
2.	L'art. 3, l. 219/2012: una parificazione solo apparente e le ragioni di un problema tuttora irrisolto		
3.	Tutela esecutiva in ambito patrimoniale e disorganicità della relativa		
	Tutela esecutiva in materia di affidamento: problemi di inquadramento sistematico e di coordinamento	» »	1280 1283
5.	Possibili correttivi e lecentissime prospettive di l'ilexame vivi		

#### IV

# RIFLESSIONI A MARGINE DI ALCUNE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

#### GIUSEPPE MELIS E ALESSIO PERSIANI

1.	Riscossione coattiva e principio di proporzionalità sancito dalla		1007
	CEDII	<b>&gt;&gt;</b>	1287
2	I recenti interventi legislativi in materia di esecuzione iorzata tributaria		
	tra tutela dei diritti dei contribuenti e (talvolta eccessivo) sacrificio degli		1202
	interessi erariali	<i>&gt;&gt;</i>	1494
	2.1 Le modifiche in tema di misure cautelari	<b>&gt;&gt;</b>	1292
	2.2. I limiti all'espropriazione immobiliare	<b>&gt;&gt;</b>	1299
	2.2. I limiti all'espropriazione miniorniare		1206
	2.3. La preclusione all'espropriazione dei beni essenziali	»	1300
3.	Conclusioni	<b>&gt;&gt;</b>	1308

#### $\mathbf{v}$

# I GIUDIZI INSTAURATI CONTRO LE C.D. AUTORITÀ INDIPENDENTI CHE AGISCANO PER L'ESECUZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE: IL PROCESSO DI OPPOSIZIONE E L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2943 E 2945 C.C.)

#### Andrea Panzarola

1	Il problema	<b>&gt;&gt;</b>	1309
Τ.	II problema		1312
2.	Il quadro normativo	"	1010
2	L'apposizione a sanzione amministrativa di Autorità indipendente e		
	l'opposizione a decreto ingiuntivo. Differenze	<b>&gt;&gt;</b>	1313
1	Gli effetti del vanto stragiudiziale ed il procedimento amministrativo.		
	L'orgetto del giudizio di opposizione	<b>»</b>	1317

5.	Ancora sulla natura di accertamento negativo del giudizio oppositorio.		
6.	L'adattamento necessario degli artt. 2943 e 2945 c.c	р.	1319
-	Autorità	<b>»</b>	1321
7.	Il privato e l'Autorità. La considerazione "qualitativa" del tempo e le teorie circa il rapporto tra accertamento negativo e prescrizione	<b>»</b>	1323
8.	La posizione della Autorità convenuta nel processo di opposizione e	"	1343
	l'interruzione della prescrizione. L'eccezione di merito	<b>»</b>	1326
9.	L'interruzione permanente, la "domanda" quale causa idonea ad inter-		
10	rompere la prescrizione e la soluzione proposta	<b>»</b>	1329
TO.	terruzione della prescrizione, la domanda incompleta ex art. 102 c.p.c.		
	e l'art. 1310, 1° co., c.c.	<b>»</b>	1334
11.	Notazioni conclusive	<b>»</b>	1340
	VI		
		^	
	LA REALIZZAZIONE FORZATA DEL CREDITO VERSO LO STATO CONDANNATO ALL'EQUA RIPARAZIONE	_	
	AI SENSI DELLA LEGGE «PINTO»	•	
	LEO PICCININNI		
1.	L'ordinamento italiano dinanzi al tema della violazione del termine di		10.40
2	ragionevole durata del processo	<b>»</b>	1343
۷.	ge «Pinto», tra espropriazione forzata e giudizio di ottemperanza	<b>»</b>	1349
3.	Considerazioni conclusive	<b>»</b>	1357
Ĺ	VII		
	GLI ATTI DI RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO PREVIDENZIALE E I RIMEDI GIURISDIZIONALI		
	ESPERIBILI DAL DEBITORE		
	Paola Licci		
1			1050
	La riscossione dei crediti previdenziali	» »	1359 1361
	I rimedi giurisdizionali avverso l'avviso di addebito	<i>"</i> »	1362
	Sul termine per la proposizione dell'azione ex art. 24, d.lg. 46/1999 e	••	1002
	sulle conseguenze della mancata opposizione	<b>»</b>	1365
5.	La natura del giudizio di opposizione ex art. 24, d.lg. 46/1999 e la po-		40
c	sizione processuale delle parti	»	1366
	Segue: l'ordine di esame dei motivi di opposizione	» »	1370 1371
٠.	on cont dot gradizio di opposizione	"	13/1

#### VIII

#### I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: STORIA DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CHE VUOLE RIMANERE TALE

#### Alfredo Storto

	Do coordinate Britain and Landau	р.	13/3
2.	Il giudizio di ottemperanza come giudizio di merito tra storia e attua-		
	lità	<b>&gt;&gt;</b>	1377
3.	Le pronunce costituzionali e il nuovo "metodo" di selezione dei dirigen-		
	ti e dei semidirettivi degli uffici giudiziari	<b>»</b>	1387
4.	La posizione delle Sezioni Unite: è cambiato solo l'atteggiamento del		
	giudice amministrativo?	<b>»</b>	1393
5.	Avvertimenti e segnali di guerra	<b>&gt;&gt;</b>	1397
6.	Per un'ottemperanza "istituzionale"	<b>»</b>	1403
	IX		
	L'ANTEFATTO DELLA SENTENZA DELLA		
	CONSULTA N. 1/2014: L'AZIONE DI ACCERTAMENTO		
	DELLA "QUALITÀ" ED "EFFETTIVITÀ"		
	DEL DIRITTO ELETTORALE		
	<del> </del>		
	Claudio Consolo		
1	Le questioni relative all'ammissibilità dell'accesso al giudizio di costi-		
Τ,	tuzionalità da un singolare processo civile (per aspera)	<b>»</b>	1407
2	La condivisibile – seppur processualmente non doverosa – scelta della		
۷.	S.C. di pronunciarsi (nuovamente) sull'esistenza dell'interesse ad agire	<b>&gt;&gt;</b>	1409
3	La natura "ibrida" dell'azione secondo la S.C.: basilarmente di accerta-		
٥.	mento ma con venature costitutive	<b>»</b>	1411
4	e la (per noi) più persuasiva ricostruzione in chiave di azione di ac-		
••	certamento non "mero", cui cioè si accompagna un coefficiente condan-		
	natorio-inibitorio-conformativo	<b>»</b>	1413
5	La ammissibilità (per sussistenza dell'interesse ad agire) dell'azione an-		
٥.	che nell'ipotesi di sua qualificazione in termini di accertamento seppur		
	peculiare secondo recenti evoluzioni amministrativistiche	<b>&gt;&gt;</b>	1417
6	Non vi era ficta lis ed il suo effettivo bisogno di tutela contribuisce, as-		
U.	sieme al tipo di violazione "grigia" denunciata, a circoscrivere al futuro		
	gli effetti dell'accoglimento	<b>&gt;&gt;</b>	1423
7	L'epilogo (o forse no?) della vicenda: qualche possibile – ed assai pe-		
٠,	ricoloso – dubbio ingenerato dalla decisione del Giudice a quo, con		
	TICOTORO - GUODIO INSCRIPTION GUILLA GOODIONO GOI CIGATO A MINO, CON		

sentenza di Cassazione sostitutiva nel merito di quella di appello

cassata ..... » 1424

#### X

# VERSO LA PROVVISORIA "EFFICACIA" DELLA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO?

#### ULISSE COREA

1.	Il nuovo atteggiamento della Corte di cassazione	p.	1429
2.	La giurisprudenza sull'art. 2932 c.c. e sui capi di condanna accessori alle		
	pronunce costitutive o di accertamento	<b>»</b>	1431
3.	Le decisioni che affermano l'efficacia immediata di sentenze dichiara-		
	tive o costitutive "pure"	<b>»</b>	1436
4.	Verso una generalizzata provvisoria efficacia delle sentenze?	<b>&gt;&gt;</b>	1440
5.	Gli effetti delle sentenze passate in giudicato anticipabili dalla sentenza		
	di primo grado. Spunti di indagine	<b>&gt;&gt;</b>	1446

#### XI

### NATURA GIURIDICA DELLA VENDITA FORZATA ED EFFETTI SULLA TRASLAZIONE DEL RISCHIO DA "BENE NON A NORMA"

#### Massimo Fabiani

1.	Premessa sull'esecuzione forzata	<b>&gt;&gt;</b>	1455
	La natura della vendita forzata		
3.	L'irrilevanza del modello procedimentale. La trattativa privata	<b>&gt;&gt;</b>	1461
	Vendite concorsuali non forzate		
	Il momento traslativo		
	La natura derivativa		
7.	Le vendite nel concordato preventivo	<b>&gt;&gt;</b>	1472
8.	Vendita forzata e macchinari "non a norma"	<b>&gt;&gt;</b>	1474

## PARTE VIII

#### ESECUZIONE E TUTELA CAUTELARE

Ι

# L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI SOGGETTE A STRUMENTALITÀ ATTENUATA

#### GIORGETTA BASILICO

	Il regime di strumentalità antecedente e successivo alle riforme del		
	2005/2006	*	1483
2.	L'attuazione delle misure cautelari nella sua originaria formulazione. Il		
	ruolo della distinzione tra misure anticipatorie e conservative	<b>»</b>	1485
3.	L'attuazione di misure cautelari conservative	<b>»</b>	1489
4.	L'attuazione di misure cautelari anticipatorie	<b>»</b>	1494
5.	L'assimilabilità dell'attività attuativa a quella propriamente esecutiva.	<b>»</b>	1498

#### II

# ESECUZIONE FORZATA, CONFISCA DEL BENE IPOTECATO E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA DEL CREDITO

#### ENRICO GABRIELLI

		p.	1501
1.	Il problema	<b>*</b>	1502
2.	Le fonti normative	<b>»</b>	1503
3.	Segue: le norme contenute nella legge di stabilità 2013	<b>&gt;&gt;</b>	1506
4. 5	The state of the second dollar differential found floridation of the second dollar differential		
	The state of the delta corongia	<b>»</b>	1508
6.	L'acquisto conseguente alla confisca e i suoi effetti in relazione alle ipoteche iscritte sul bene oggetto della misura acquisitiva		
	The state of the town of the transfer of the t		
7.	Il nuovo regime normativo in tella di garanza aposto	<b>»</b>	1513
	dell'acquisto da parte dello stato	>>	151
8.	I profili di incostituzionalità della disciplina		
	ΉT		

#### Ш

# L'ATTUAZIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI NEL REGOLAMENTO UE N. 1215 DEL 2012 (BRUXELLES I *BIS*)

# MICHELE ANGELO LUPOI

	·	V.	1517
1	- I di Atourenimenti nitivitati Coutouri		
_	The state of the s		1523
2.	Il Criterio per la giuristizione spessari in Bruyelles I	>>	1525
3.	La circolazione dei provvedimenti cautelari in Bruxelles I		
4.	La circolazione del provvedimento e di esecuzione delle mi- Segue: motivi che escludono il riconoscimento e l'esecuzione delle mi-		1526
	portolori	n	1320
سر	Januarità del reg. III n. 1215 del 2012; la nozione di provvedimenti		
5.	provvisori e cautelari"	>>	1528
	provvisori e cautelari		
6.	La definizione di "decisione cautelare" idonea a circolare tra gli Stati		1530
			1533
7		<b>&gt;&gt;</b>	1333
/.	Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel sistema di Bruxelles		
8.	Riconoscimento ed esecuzione dono distributiva	<b>&gt;&gt;</b>	1534
	I bis: le norme generali		
9.	Il procedimento per il riconoscimento e l'opposizione all'esecuzione del-		1538
	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
40			1542
10.	Le modalità di attuazione della decisione straniera	>>	1544
<b>1</b> 1.	Le modalità di attuazione dena decisione stramora	<b>&gt;&gt;</b>	1547
12	Conclusioni		

#### IV

#### LA TUTELA DEI TERZI TITOLARI DI DIRITTI REALI DI GARANZIA SUI BENI SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

#### FILOMENA SANTAGADA

	Introduzione	p.	1549
	le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza	<b>&gt;&gt;</b>	1553
	Segue: la disciplina di cui al d.lg. 159/2011	<b>»</b>	1562
	n. 10532/2013	<b>»</b>	1565
	V		
	REVOCA "CAUTELARE" E REVOCA "NEL MERITO" DELL'AMMINISTRATORE DI S.R.L.		
	Giuliana Scognamiglio		
1.	La riforma societaria del 2003-2004 ed i rimedi alle gravi irregolarità gestorie nella nuova s.r.l.: in particolare, la controversa questione della		
	praticabilità, nella s.r.l., del rimedio disciplinato dall'art. 2409 c.c.	<b>&gt;&gt;</b>	1575
2.	1.1. Segue: la revoca giudiziale su iniziativa del singolo socio La domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l.: effetti	<b>»</b>	1580
	dell'accoglimento; proponibilità ante causam	»	1582
4.	merito	<b>»</b>	1584
	<ul> <li>medesima domanda in sede cautelare</li></ul>		1588
5.	merito	<b>»</b>	1593

#### VI

# MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI E TUTELA DEI TERZI IN BUONA FEDE

#### Giuseppe Trisorio Liuzzi

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI		
1. Premesse	p.	1599
2 La situazione precedente al d.lg. 159/2011	<b>»</b>	1600
3 11 d to 159/2011 e la legge di stabilità 2013	<b>&gt;&gt;</b>	1600
<ul> <li>4. La tutela dei diritti dei terzi</li> <li>5. Rapporti con le azioni esecutive e con i giudizi di cognizione aventi ad</li> </ul>	<b>»</b>	1601
oggetto il bene sequestrato	<b>»</b>	1602
dei crediti e la domanda del creditore	<b>&gt;&gt;</b>	1603
7. Segue: la verifica dei crediti. La composizione dello stato passivo	<b>»</b>	1606
O T - l'avidagione dei heni	<b>&gt;&gt;</b>	1610
O II progetto e il piano di pagamento dei crediti	<b>»</b>	1611
10. La l. 24-12-2012, n. 228	<b>»</b>	1612
VII		
QUALE MISURA DI PREVENZIONE: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013  SALVATORE ZINO		
- L' contanuta nella Legge di stabilità 2013	»	1617
<ol> <li>Le norme processuali contenute nella Legge di stabilità 2013</li> <li>Cenni sulla tutela dei creditori prima della approvazione del codice del-</li> </ol>		
1- loggi antimofic	. "	
2. Le disposizioni introdotte dal codice delle leggi antimalia	. »	
<ol> <li>Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità</li> <li>Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità</li> <li>Considerazioni critiche sulla tutela dei creditori secondo la Legge di</li> </ol>	. "	1627
stabilità	. »	1631
PARTE IX		
NOVITÀ NORMATIVE		
LE NOVITÀ IN TEMA DI ESECUZIONE FORZATA INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONV CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 201	ER 4, P	TITC 1. 162

Francesca Locatelli

#### VII

# LA TUTELA DEI CREDITORI NEL CASO DI CONFISCA QUALE MISURA DI PREVENZIONE: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

SALVATORE ZIINO

Sommario: 1. Le norme processuali contenute nella Legge di stabilità 2013. – 2. Cenni sulla tutela dei creditori prima della approvazione del codice delle leggi antimafia. – 3. Le disposizioni introdotte dal codice delle leggi antimafia. – 4. Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità. – 5. Considerazioni critiche sulla tutela dei creditori secondo la Legge di stabilità.

# 1. Le norme processuali contenute nella Legge di stabilità 2013.

Negli ultimi anni gli studiosi del processo sono stati abituati a confrontarsi con continue, inarrestabili novità che vengono inserite all'interno di provvedimenti normativi dedicati ad interventi nel campo dell'economia.

Queste riforme economico-processuali hanno sconvolto il processo civile<sup>1</sup>, introducendo nuovi istituti, prima sconosciuti e fonte di gravi critiche e perplessità.

¹ Un esempio tra i tanti è il nuovo filtro in appello: sul punto, anche per richiami, v. Scarselli, Sul nuovo filtro per proporre appello, FI, 2012, V, 287; Impagnatiello, Pessime nuove in tema di appello e di ricorso per cassazione, GPC, 2012, 735 ss.; Sassani, Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne, RDPr, 2012, 1429; Capponi, La riforma dei mezzi di impugnazione, RTPC, 2012, 1153 ss.; Comoglio, Requiem per il processo «giusto», NGCC, 2013, 47. Non è questa la sede per esaminare gli effetti negativi prodotti da queste riforme, che sono state ampiamente criticate perché l'unico elemento comune è quello di volere sacrificare ingiustamente il diritto di difesa delle parti. Inoltre una conseguenza di immediata evidenza è costituita dalla grande confusione che regna nel processo civile,

Questo nuovo modo di legiferare è relativamente recente: il primo esempio di provvedimenti "urgenti" di natura economica che hanno introdotto norme processuali risale al d.l. 14-3-2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»: in quella occasione la l. di conversione 14-5-2005, n. 80², ha introdotto numerose modifiche al codice di procedura civile ed ha pure previsto una delega al Governo in materia di giudizio di cassazione di arbitrato (delega attuata dal Governo con il d.lg. 2-2-2006, n. 40).

Queste modifiche tuttavia erano state oggetto di precedenti progetti di riforma ed erano state discusse e sostanzialmente condivise – in molti punti – dalla dottrina, anche se su alcuni importanti temi vi erano posizioni contrapposte, come è normale che accada in occasione di importanti riforme<sup>3</sup>. La dottrina in quegli anni ha esaminato il merito delle novità legislative, senza potere immaginare che il richiamo a temi economici e lo strumento della legislazione d'urgenza sarebbero stati la fonte di innumerevoli successive improvvisate riforme processuali<sup>4</sup>.

Ed ecco che, dopo quella prima esperienza, il Governo allora in carica ed i Governi successivi hanno considerato acquisito di potere apportare nel processo civile tutte le più svariate ed imprevedibili modifiche, con il pretesto di tutelare lo sviluppo economico ovvero, come accaduto in tempi recenti, con il pretesto di evitare l'aggravarsi della crisi.

Da allora il processo civile viene continuamente riformato attraverso decreti legge ovvero mediante disposizioni inserite dal Governo nelle leggi

suddiviso in miriadi di riti ratione temporis, sicché molto spesso le parti ed i giudici non sono in condizione di sapere quale disposizione regola il singolo processo. Questi dubbi sono a volte inestricabili.

<sup>2</sup> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali».

<sup>3</sup> CIPRIANI, Prefazione, in CIPRIANI-MONTELEONE (a cura di), La riforma del processo civile, V, Padova, 2007, considerava le modifiche del 2005 e del 2006 la «quarta e più grande riforma del codice di procedura civile del 1940» dopo le riforme del 1950, del 1973 e del 1990/1995. Sottolinea le differenze tra le riforma del 2005/2006 e le più recenti riforme Cap-

PONI, Il diritto processuale civile «non sostenibile», in www.judicium.it.

<sup>4</sup> Per una critica al collegamento tra competizione economica e regole del processo, nell'immediatezza delle nuove norme, v. però Consolo, Competizione sì, ma più che altro fra riti e fra legislatori processuali (sulla l. n. 80/2005), CorG, 2005, 893, il quale in ordine ai tempi del processo di cognizione ha subito osservato che il collo di bottiglia è costituito dalla fase decisoria «sul quale ovviamente le più svariate nuove norme processuali ben poco possono dire e certo nulla apportano in termini di maggiore efficienza».

di conversione o all'interno di provvedimenti di natura economica che non sono sottoposti ad un confronto con le categorie interessate<sup>5</sup>.

In tempi recenti questo modo di operare è diventato una prassi, di dubbia legittimità, che sottrae al normale *iter* legislativo le disposizioni in materia di giustizia civile<sup>6</sup>.

Questa nuova prassi costituzionale costringe lo studioso del processo ad esaminare i provvedimenti di natura economica approvati dal Parlamento<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Senza nessuna pretesa di completezza, tra i provvedimenti successivi, che sono stati introdotti all'interno di provvedimenti di natura economica si ricordano innanzitutto le norme processuali contenute nel d.l. 25-6-2008, n. 112, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con l. 6-8-2008, n. 133 (in materia di mancata comparizione in udienza, frazionamento del credito e comunicazioni a mezzo pec). A seguire sono arrivati la l. 18-6-2009, n. 69, «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e poi la seguente pioggia di provvedimenti: il d.l. 29-12-2009, n. 193, convertito con modificazioni nella l. 22-2-2010, n. 24; il d.l. 6-7-2011, n. 98, convertito con modifiche dalla l. 15-7-2011, n. 111; il d.l. 13-8-2011, n. 138, convertito con modifiche dalla l. 14-9-2011, n. 148; la l. 12-11-2011, n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012); il d.l. 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22-12-2011, n. 214; il d.l. 22-12-2011, n. 212, convertito con modificazioni dalla l. 17-2-2012, n. 10; il d.l. 24-1-2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24-3-2012, n. 27; la l. 28-6-2012, n. 92, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» (sul nuovo rito - in primo grado e in appello - in materia di licenziamenti), il d.l. 22-6-2012, n. 83 (sul c.d. filtro in appello) convertito con modificazioni dalla 1. 7-8-2012, n. 134; e il recente d.l. 21-6-2013, n. 69, soprannominato "decreto del fare". Altre norme di rilevanza processuale sono state approvate negli ultimi due anni, ma il superiore elenco riporta soltanto quelle modifiche dirette al codice di procedura civile, che sono state inserite in decreti legge o la cui approvazione è stata giustificata dall'emergenza economica. Tra gli altri provvedimenti che hanno costretto gli studiosi ad inseguire le continue riforme, basti ricordare le novità in materia di mediazione e di semplificazione dei riti, le disposizioni sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, il nuovo testo unico delle leggi antimafia, la riforma del condominio o la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dalla l. 31-12-2012, n. 247.

<sup>6</sup> Sui dubbi di legittimità costituzionale dell'utilizzo dei decreti legge per interesse sul processo civile in quanto mancano i presupposti di necessità ed urgenza prescritti dall'art. 77 Cost., cfr. Costantino, Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro", in www. treccani.it, 28 ss., e in Libro dell'anno del diritto Treccani 2013, Roma, 2013; Capponi, op. cit., 3. Anche l'inserimento di disposizioni processuali in sede di conversione dei decreti legge appare di dubbia legittimità costituzionale, in quanto spesso si tratta di norme che non sono omogenee con i provvedimenti di natura economica oggetto del decreto legge: sulla necessità che le disposizioni approvate dal Parlamento nelle leggi di conversione siano omogenee con la materia oggetto del decreto legge, v. C. Cost., 13-2-2012, n. 22.

<sup>7</sup> CAVALLONE, Postilla a La China, Tra i Vangeli e la legge sul processo civile dell'Arabia Saudita: spunti di riflessione sulla formazione della prova, RDPr, 2012, 687, osserva che il processo civile è «progressivamente umiliato nel regolamento "positivo" e nella prassi quotidiana, l'uno e l'altra afflitti da scomposti propositi efficientistici e improvvisate (quanto spesso effimere) innovazioni» ed il giurista è costretto a soffermarsi sulle improvviste

riforme, a scapito dei temi di più ampio respiro.

Riforme processuali sono contenute pure nella 1. 24-12-2012, n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29-12-2012, n. 302, in avanti indicata *brevius* come Legge di stabilità.

La Legge di stabilità si compone di un solo articolo suddiviso in ben 561 commi, a loro volta spesso suddivisi in numeri e lettere<sup>8</sup>.

Questa tecnica di redazione del testo normativo rende difficili la lettura e la comprensione delle novità legislative.

Si tratta di un modo di legiferare ormai diffuso; a fronte di questa prassi del legislatore, vale comunque la pena di ricordare che esiste una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2-5-2001, n. 1 «Guida alla redazione dei testi normativi», la quale stabilisce che le disposizioni contenute in ciascun articolo «devono avere una propria autonomia concettuale, secondo il criterio di una progressione logica degli argomenti trattati», mentre il comma «ha contenuto omogeneo».

La stessa circolare prevede che «è opportuno evitare un numero eccessivo di commi per ciascun articolo. Orientativamente è eccessivo un numero di commi eccedente 10».

L'art. 1 della Legge di stabilità, invece, è composto da 561 commi, che contengono disposizioni tra loro molto diverse <sup>9</sup>. Alcuni commi sono molto estesi e modificano numerosi articoli di precedenti leggi <sup>10</sup>.

Il 561° co. stabilisce che la Legge di stabilità entra in vigore l'1-1-2013.

Le disposizioni relative al processo civile riguardano: la sanzione a carico della parte nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale (17° e 18° co.), l'uso della posta elettronica certificata e il deposito degli atti in via telematica nel processo civile e nelle procedure concorsuali (19° co.), gli effetti della mancata dichiarazione del terzo nella espropriazione presso terzi (20° co.), la impignorabilità dei fondi gestiti dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio e destinati al pagamento di indennizzi liquidati ai sensi della c.d. legge Pinto (24° co.), la liquidazione delle spese nel caso in cui le pubbliche amministrazioni stanno

<sup>10</sup> II 19° co. della Legge di stabilità, ad esempio, è composto da ben 1.785 parole.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Considerata la tecnica di redazione delle nostre leggi, viene difficile credere che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato costituito l'Ufficio per l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR) che, tra l'altro, avrebbe il compito di «verificare ex ante l'opportunità di un nuovo intervento normativo e valutarne ex ante i probabili effetti»: le parole tra virgolette sono tratte dal sito internet dell'ufficio www.governo.it/Presidenza/AIR/index.html, che tuttavia non contiene documenti o informazioni di particolare interesse.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Non si tratta del primo caso di articoli composti da centinaia di commi: per alcuni precedenti, v. Ainis, *Quando un comma tira l'altro*, *Soc*, 11-12-2009.

in giudizio mediante propri funzionari (31° e 32° co.)<sup>11</sup> nonché in materia di espropriazione forzata sui beni sottoposti a sequestro o a confisca per misure di prevenzione ai sensi della legislazione antimafia (194° co. ss.)<sup>12</sup>.

Si tratta di novità di grande rilievo. In questo scritto esamineremo le disposizioni in materia di espropriazione forzata sui beni sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Cenni sulla tutela dei creditori prima della approvazione del codice delle leggi antimafia.

Come si è accennato, la Legge di stabilità, entrata in vigore l'1-1-2013, ha introdotto importanti disposizioni nella materia dei diritti dei creditori di soddisfarsi su beni che sono oggetto di sequestro e di confisca nel corso di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

<sup>11</sup> Questi commi hanno modificato l'art. 152-bis disp. att. c.p.c. e l'art. 15, d.lg. 31-12-1992, n. 546 (sul processo tributario), che regolano la liquidazione delle spese nel processo del lavoro e nel processo tributario, a favore della amministrazione che sta in giudizio mediante propri funzionari. Il testo precedente stabiliva che nella liquidazione delle spese il giudice doveva applicare «la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti»; il nuovo testo prevede che per la liquidazione delle spese il giudice deve applicare il decreto ministeriale che ha determinato i parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati. Su questo importo va sempre applicata la riduzione del venti per cento. Le modifiche in esame confermano che i nuovi "parametri" non sono altro che le vecchie tariffe sotto altro nome (cfr. SCARSELLI, I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi al tempo della crisi, FI, 2012, V, 257, il quale osserva: «i parametri son più che tariffe mascherate, sono le vere e proprie nuove tariffe»). Il legislatore, nel tentativo di celare che parametri e tariffe sono sostanzialmente la stessa cosa, invece di prevedere che per la liquidazione delle spese si applicano i «parametri vigenti» ha usato una locuzione involuta ed ha stabilito che «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati».

In materia processuale va segnalato pure l'aumento dell'importo del contributo unificato nel processo amministrativo (dal 25° al 27° co.): nei procedimenti regolati dal rito abbreviato passa da euro 1.500,00 ad euro 1.800,00, nelle controversie in materia di appalti viene determinato in un importo che va da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00. Nel caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'importo è aumentato ad euro 650,00. Come nel processo civile, nei giudizi di impugnazione l'importo del contributo unificato è aumentato della metà (27° co.). Per aumentare il gettito, il legislatore ha stabilito che nelle controversie in materia di appalti il valore di riferimento non è costituito dall'aggiudicazione, ma da quello indicato nel bando (26° co.). Questi nuovi importi trovano applicazione per tutti i ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità. L'ammontare del contributo unificato, che è dovuto anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti, scoraggia la proposizione di ricorsi nel settore degli appalti: in questo modo un ampio settore dell'attività della pubblica amministrazione

viene sottratto al controllo giurisdizionale.

La Legge di stabilità segue di circa due anni l'entrata in vigore del d.lg. 6-9-2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (brevius codice delle leggi antimafia), che ha introdotto, per la prima volta, disposizioni dirette a regolare l'accertamento e la soddisfazione dei crediti all'interno del procedimento per misure di prevenzione <sup>13</sup>.

Il codice delle leggi antimafia, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28-9-2011, n. 226, è entrato in vigore il 13-10-2011.

L'art. 117 stabilisce che il codice delle leggi antimafia non trova applicazione nei procedimenti nei quali era già stata formulata proposta per l'applicazione delle misure di prevenzione alla data della sua entrata in vigore.

Ne deriva che le norme sulla tutela dei creditori contenute nel codice delle leggi antimafia (che saranno esaminate *infra* § 3) non possono trovare applicazione in tutti i casi in cui il sequestro sia stato disposto nel corso di procedimenti per misure di prevenzione che risalgono a data anteriore al 13-10-2011.

In forza di questa disciplina transitoria il regime giuridico del bene sottoposto a sequestro e a confisca è determinato con riferimento alla data in cui è iniziato il procedimento per misure di prevenzione <sup>14</sup>.

Per la espropriazione dei beni oggetto di sequestro o confisca alla data di entrata in vigore del codice delle leggi antimafia, avrebbe pertanto continuato ad applicarsi la precedente normativa.

Segnatamente, se un bene era stato sottoposto a sequestro nel corso di procedimenti che erano iniziati prima del 13-10-2011 (che in avanti saranno indicati come "vecchi procedimenti"), i creditori potevano continuare ad avvalersi dei previgenti strumenti di tutela.

Questi strumenti di tutela non erano disciplinati da specifiche disposizioni di legge, ma erano stati faticosamente elaborati dalla giurisprudenza 15, che era riuscita a costruire un sistema volto a contemperare da un lato il

<sup>14</sup> Vedrémo più avanti che le disposizioni transitorie sono state modificate dalla Legge di stabilità.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Come è noto la precedente disciplina del procedimento per misure di prevenzione era contenuta nella l. 31-5-1965, n. 575, come modificata dalla legge Rognoni-La Torre (l. 13-9-1982, n. 646) e da numerosi provvedimenti successivi.

<sup>15</sup> Si ricorda che, a causa della mancata previsione espressa di forme di tutela per i creditori, la Corte di appello di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di confisca per misure di prevenzione antimafia; la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale perché la individuazione degli strumenti di tutela poteva essere realizzata attraverso una pluralità di interventi normativi ed essere rimessa alla discrezionalità del legislatore: C. Cost., 19-5-1994, n. 190, GC, 1994, I,

diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore e, dall'altro lato, l'esigenza di evitare che il proposto potesse riappropriarsi dei beni oggetto di confisca ovvero che gli stessi beni potessero essere destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con il proposto nella consapevolezza che l'attività economica da lui svolta era illecita ovvero era diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro <sup>16</sup>.

La giurisprudenza aveva affermato che la confisca antimafia comportava il trasferimento del bene allo Stato a titolo derivativo e non a titolo originario <sup>17</sup>. Pertanto i creditori muniti di causa di prelazione su beni oggetto di sequestro o di confisca potevano iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi beni per ottenere la soddisfazione dei propri diritti di credito.

Il creditore tuttavia aveva l'onere di chiedere al tribunale, sezione misure di prevenzione, di accertare la buona fede, l'esistenza del credito e

1757; DF, 1994, II, 869, con nota di RAGUSA MAGGIORE, Confisca penale di beni dei mafiosi e tutela dei terzi.

<sup>16</sup> I due contrapposti interessi avevano dato luogo, anche in dottrina, a interpretazioni nettamente contrapposte: ad esempio si vedano le diverse posizioni di Bongiorno, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema della legge antimafia, RDPr, 1988, 445 (che riconosce il diritto dei creditori di espropriare i beni oggetto di confisca); Id., L'espropriazione dei beni confiscati, REF, 2008, 1, e in AA.VV., Studi in onore di Carmine Punzi, III, Torino, 2008, 451, e di Monteleone, Effetti ultra partes delle misure patrimoniali antimafia, RTPC, 1988, 574 (che nega tale diritto, in quanto ritiene che la confisca sia un modo di acquisto a titolo

originario in favore dello Stato).

<sup>17</sup> Cass. pen., 21-3-2013, n. 13330; Cass. pen., 27-2-2008, n. 8775; Cass., 3-7-1997, n. 5988, GC, 1997, I, 2733 ss.; Cass. pen., S.U., 28-4/8-6-1999, n. 9, FI, 1999, II, 571 ss. (ove si legge che la confisca è un modo di acquisto a titolo derivativo in quanto «essa non prescinde dal rapporto già esistente tra quel bene e il precedente titolare»); Cass. pen., 21-1-1992, n. 250, RPE, 1992, 159 ss. Anche la giurisprudenza di merito ha affermato la natura derivativa e applica il principio secondo il quale il creditore può iniziare o proseguire le azioni esecutive previo accertamento della buona fede da parte del giudice penale: T. Lecce, 4-4-1997; T. Napoli, 8-2-2002, REF, 2002, 697, con nota di LATTANZI, Note sull'espropriazione di immobile oggetto di confisca antimafia; T. Milano, 25-6-2004; T. Palermo, 4-2-2008, REF, 2008, 584, con nota di Russo, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in materia di confisca antimafia; T. Palermo, 14-7-2009, n. 3670. GC, 2010, I, 2059, con nota di Pori, Le incertezze della suprema corte in materia di confisca. Quale tutela per i creditori?, ed ivi ampi richiami in dottrina; si veda pure Orlando, Esecuzioni civili, sequestri, misure di prevenzione e confisca, REF, 2009, 622 ss.; BAT-TAGLIESE, La confisca dei beni di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali: lo stato, il creditore ipotecario ed il terzo avente causa dal prevenuto in una giostra di contese, ibidem, 2011, 293; T. Palermo, Sez. misure di prevenzione, 25-3-2011 e T. Palermo, 29-4-2011, inedite. Non mancano tuttavia alcune voci contrarie, ormai isolate, da parte di giudici penali, che considerano la confisca un acquisto a titolo originario: cfr. Cass. pen., S.U., 8-1-2007, n. 57. Nello stesso tempo, alcune sentenze dei giudici civili hanno affermato tout court il diritto del creditore ipotecario di aggredire i beni confiscati: Cass., 5-10-2010, n. 20664; Cass., 5-11-2003, n. 16627. Materiale molto interessante è disponibile sul sito www.penalecontemporaneo.it.

l'esistenza della causa di prelazione sorta in data anteriore al sequestro per misure di prevenzione.

L'istanza andava proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione, rego-

lato dal codice di procedura penale.

La confisca del bene non impediva quindi al creditore ipotecario di iniziare o proseguire l'espropriazione forzata. Tuttavia, se il bene era stato confiscato l'esecuzione doveva essere promossa contro lo Stato, nelle forme della espropriazione contro il terzo proprietario 18.

Come si è detto, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 117 codice delle leggi antimafia, escludeva l'applicazione delle norme introdotte dallo stesso codice ai procedimenti per misure di prevenzione pendenti alla data del 13-10-2011.

Per questa ragione le procedure esecutive su beni che, alla data del 13-10-2011, erano oggetto di sequestro o di confisca non incorrevano nel divieto di azioni esecutive introdotte dall'art. 55 codice delle leggi antimafia.

Su tali beni, come già detto, i creditori ipotecari potevano proseguire le azioni esecutive pendenti, o iniziarne nuove, salva la necessità di chiedere al giudice penale l'accertamento della buona fede.

## 3. Le disposizioni introdotte dal codice delle leggi antimafia.

Attraverso il meccanismo che abbiamo descritto, i creditori ipotecari per causa anteriore al decreto di sequestro potevano soddisfarsi sui beni oggetto di sequestro e di confisca per misure di prevenzione.

Si trattava certamente di una forma di tutela imperfetta, perché escludeva qualsiasi soddisfazione per i creditori chirografari, ma va certamente apprezzato che la giurisprudenza era riuscita a colmare un grave vuoto di tutela per i creditori ipotecari <sup>19</sup>.

Il codice delle leggi antimafia introduce per la prima volta disposizioni in materia di tutela dei creditori, nel caso in cui i beni del debitore siano oggetto di misure di prevenzione.

<sup>18</sup> Cass., 12-11-1999, n. 12535; Cass. pen., 21-1-1994, n. 250; Punzi, *Il processo civile.* Sistema e problematiche, IV, Torino, 2010, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nello stesso tempo si deve sottolineare la severità dei giudici penali, che impongono al creditore di provare in modo molto rigoroso la propria buona bene e ritengono che essa vada esclusa anche nel caso di semplice negligenza del creditore: sul punto v. Cass. pen., 29-4-2011, n. 30326; Cass. pen., 25-11-2010, n. 1848. Tra i giudici di merito, T. Palermo, Sez. misure di prevenzione, 25-3-2011; T. Palermo, 29-4-2011; T. Palermo, 28-11-2012, inedite.

Le norme del codice presentano non poche contraddizioni<sup>20</sup>.

Innanzitutto, l'art. 45 codice delle leggi antimafia stabilisce che «a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi».

Questa disposizione supera i contrasti sulla natura della confisca, se acquisto a titolo originario o a titolo derivativo: il codice considera la confisca un atto di acquisto a titolo originario, che travolge i diritti dei terzi<sup>21</sup>.

Tra i «pesi ed oneri» che vengono travolti dalla confisca rientrano pure le ipoteche iscritte dai creditori.

L'art. 45 cit. aggiunge che la tutela di creditori è garantita «entro limiti e nelle forme di cui al titolo IV» dello stesso codice.

Il titolo IV, a sua volta, regola la tutela dei terzi e i rapporti tra procedimento per misure di prevenzione e procedure concorsuali.

L'art. 52 codice delle leggi antimafia stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi, che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro per misure di prevenzione e non pregiudica neppure i diritti reali di garanzie che siano stati costituiti in epoca anteriore al sequestro <sup>22</sup>.

Nello stesso tempo, però, è previsto il divieto di azioni esecutive sui beni soggetti a sequestro o a confisca (art. 55 codice delle leggi antimafia)<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Orlando, Il rapporto tra i provvedimenti ablativi di natura penale (sequestri, misure di prevenzione, confisca) ed i processi esecutivi individuali/concorsuali: esigenze di tutela dei terzi, REF, 2012, 47; Battagliese, Brevi osservazioni sulla confisca nelle esecuzioni individuali e concorsuali nel nuovo codice antimafia approvato con d.lg. 159/2011 e le contese sulla confisca continuano, in www.judicium.it.

Le S.U. della Corte di Cassazione, con sent. 7-5-2013, n. 10532 (DF, 2013, II, 415, con nota di Ziino, Le Sezioni Unite tra nomofilachia e monocraticità: note critiche ad una recente decisione in materia di espropriazione forzata di beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniali, nonché CorG, 2013, 1203, con nota di Giuffrè e Piazza, Il difficile contemperamento fra confisca, ipoteca ed altri pesi ed oneri gravanti sui beni) hanno esaminato la nuova normativa ed hanno affermato che la confisca prevale sempre sull'ipoteca e che è stata superata «la condivisa opinione secondo la della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca». Il creditore potrà godere soltanto di una tutela «di tipo risarcitorio». Non sembra tuttavia corretto parlare di tutela risarcitoria, perché lo Stato non paga quale autore di un illecito, ma quale nuovo proprietario.

<sup>22</sup> Questa norma appare in contrasto con l'art. 45 codice delle leggi antimafia, che considera la confisca un acquisto a titolo originario. Sta di fatto che l'acquisto del bene da parte dello Stato non travolge il diritto di credito e consente al creditore un trattamento preferenziale; il creditore però perde sia il diritto di seguito, sia il diritto di agire esecutivamente sul bene ipotecato.

<sup>23</sup> Altre disposizioni regolano i rapporti tra procedimento per misure di prevenzione e fallimento (art. 63 ss. codice delle leggi antimafia), ma esulano dall'oggetto di questo scritto.

La soddisfazione dei creditori passa attraverso diversi passaggi:

a) il creditore presenta al giudice delegato, designato dal tribunale, sezione misure di prevenzione, una domanda di ammissione del credito; la domanda va presentata entro un termine perentorio di 90 giorni, che viene assegnato dal medesimo giudice delegato (artt. 57, 2° co., e 58 codice delle leggi antimafia)<sup>24</sup>;

b) il giudice delegato esamina le domande, verifica la esistenza dei presupposti per la ammissione al passivo (compresa la buona fede del creditore) e forma lo stato passivo (artt. 52 e 59 codice delle leggi antimafia);

c) l'amministratore giudiziario, ultimata la verifica, procede alla liquidazione dei beni (art. 60 codice delle leggi antimafia)<sup>25</sup>;

d) l'amministratore giudiziario forma il «progetto di pagamento dei crediti», che deve essere approvato dal giudice delegato, che determina il «piano di pagamento» (art. 61 codice delle leggi antimafia).

I crediti vengono soddisfatti dallo Stato nei limiti del 60 per cento del valore dei beni confiscati risultante dalla loro stima ovvero nei limiti del 60<sup>26</sup> per cento della «minor somma eventualmente ricavata dalla vendita» (art. 53 codice delle leggi antimafia)<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Il codice delle leggi antimafia rimette al giudice delegato il potere di fissare il dies a quo per la presentazione delle domande di ammissione: vi è il rischio che i giudici penali, impegnati nella trattazione di numerosi altri procedimenti, possano tralasciare gli adempimenti necessari per la tutela dei creditori. Appare inoltre evidente che occorre garantire ai creditori l'effettiva conoscenza del provvedimento che assegna il termine per presentare la domanda di ammissione.

<sup>25</sup> Va tuttavia segnalato che a seguito della confisca, anche non definitiva, l'amministrazione dei beni passa all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è stata istituita con d.l. 4-2-2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 31-3-2010, n. 50. Con la confisca, quindi, viene meno il controllo giurisdizionale. Inoltre si deve osservare che l'art. 60 stabilisce che «l'amministratore giudiziario» liquida i beni; il codice delle leggi antimafia invece non contiene una previsione analoga per l'Agenzia, i cui compiti sono regolati dagli artt. 38 e 44 ss., che nulla prevedono sulla liquidazione dei beni. Per una disamina dei difficili rapporti tra attività giurisdizionale e attività amministrativa nella gestione dei beni confiscati, MAZZAMUTO, Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazione, GI, 2013, 479.

<sup>26</sup> La percentuale originaria era del 70%, ma è stata ridotta al 60% dall'art. 1, co. 443, 1.

27-12-2013, n. 147, c.d. legge di stabilità 2014.

<sup>27</sup> È stato correttamente osservato che questa disposizione impone «una sorta di espropriazione del credito per pubblica utilità, imponendo al titolare l'obbligo di sostenere una decurtazione del 30 per cento (ora del 40%, n.d.r.), a fronte del pagamento con risorse erariali e non col ricavato della vendita dei beni del debitore indiziato»: Orlando, Il rapporto tra i provvedimenti ablativi, cit., 79. L'intero sistema previsto dal codice delle leggi antimafia sembra tuttavia affetto da vizi ancora più gravi, in quanto, da un lato, vieta le azioni esecutive individuali e, dall'altro lato, non prevede alcuna scansione temporale per l'accertamento dei crediti e per la liquidazione dei beni destinati a pagare i creditori.

## 4. Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità.

Quello appena esaminato è il meccanismo introdotto dal codice delle leggi antimafia, destinato a regolare la tutela dei creditori nel caso in cui i beni sono oggetto di sequestro nel corso di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione iniziati dopo il 13-10-2011.

Si è detto inoltre che in forza dell'art. 117 codice delle leggi antimafia, dal 13-10-2011 hanno iniziato a coesistere due diverse modalità di soddisfazione dei creditori:

- a) i beni oggetto di sequestro nel corso di vecchi procedimenti per misure di prevenzione potevano essere aggrediti dai creditori ipotecari e le esecuzioni pendenti potevano proseguire, salvo l'onere del creditore di chiedere al giudice penale l'accertamento della buona fede;
- b) i beni oggetto di sequestro disposto nel corso di procedimenti per misure di prevenzione iniziati dopo il 13-10-2011 non sono pignorabili e le eventuali esecuzioni pendenti devono essere dichiarate inammissibili, in quanto i beni saranno acquisiti dallo Stato e la tutela dei creditori è rimessa al procedimento previsto dal codice delle leggi antimafia.

La Legge di stabilità ha modificato la disciplina transitoria del codice delle leggi antimafia: in particolare ha esteso alle procedure esecutive pendenti un meccanismo analogo a quello che era stato introdotto dal codice delle leggi antimafia<sup>28</sup>.

La stessa legge ha pure introdotto un procedimento diretto a regolare l'accertamento dei crediti e la liquidazione dei beni che sono oggetto di sequestro o di confisca nel corso dei procedimenti pendenti alla data del 13-10-2011.

i

ii ),

1.

b-

ıa

to

Ϊa

vе

lei

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Le S.U. civili della Corte di Cassazione con sent. 7-5-2013, n. 10532 hanno recentemente esaminato le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità. Le S.U. erano state investite di diverse questioni di massima, sollevate dalla Sez. III della Corte di Cassazione con ord. 17-2-2012, n. 2340, NGCC, 2012, I, 878, con nota di FARACE, Cinque questioni poste alle sezioni unite sui rapporti tra confisca prevista dalla legislazione antimafia e ipoteca. Dopo l'ord. del 17-2-2013 è stata approvata la Legge di stabilità e le S.U. hanno dovuto applicare le nuove disposizioni. La sent. 7-5-2013, n. 10532 contiene un ampio excursus sullo stato della giurisprudenza che si era formata prima del codice delle leggi antimafia e sulle innovazioni introdotte dallo stesso codice e dalla Legge di stabilità. Le S.U. hanno preso atto dell'applicazione immediata della Legge di stabilità nelle esecuzioni pendenti ed hanno accolto il ricorso proposto dall'Agenzia del demanio avverso una sentenza che aveva affermato il diritto del creditore ipotecario di procedere esecutivamente su beni confiscati, cassando con rinvio. Anche se si trattava di questioni di particolare importanza, nella sentenza non viene enunciato il principio di diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c. È interessante osservare che relatore della sentenza delle S.U. è lo stesso magistrato che aveva scritto l'ordinanza di rimessione: lo stesso giudice si è così ritrovato a ricoprire due diversi ruoli nello stesso procedimento.

Le nuove disposizioni sono contenute nell'art. 1, 194°-206° co., Legge di stabilità (in avanti, per maggiore comodità si farà riferimento soltanto ai commi, senza alcuna ulteriore precisazione).

Il 194° co. stabilisce che «sui beni confiscati all'esito procedimenti per misure di prevenzione» che erano pendenti alla data di entrata in vigore del codice delle leggi antimafia «non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive», a pena di nullità.

Il divieto di azioni esecutive è assoluto e si deve ritenere che trovi applicazione pure nel caso in cui il creditore abbia ottenuto il riconoscimento della buona fede da parte del giudice penale.

Si tratta inoltre di un divieto che deriva da norme imperative, che mirano a realizzare interessi pubblici: pertanto il giudice civile deve dichiarare di ufficio la improcedibilità dell'esecuzione.

Il 194° co. non prevede un espresso divieto di proseguire le azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro, per i quali non è stata emessa una sentenza di confisca definitiva.

Per questa ragione si potrebbe ritenere che sia consentito proseguire le espropriazioni pendenti o procedere a nuovi pignoramenti.

Questa tesi tuttavia appare in contrasto con numerose altre disposizioni (che tra breve andremo ad esaminare) e si deve ritenere che pure le esecuzioni su beni sequestrati siano improseguibili<sup>29</sup>.

La Legge di stabilità fa salvi i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisoria, che erano stati emessi dal giudice civile prima dell'1-1-2013

<sup>29</sup> Cass., S.U., 7-5-2013, n. 10532 esamina il problema ed afferma che «l'inibitoria delle azioni esecutive riguarda esclusivamente i beni confiscati; con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all'eventuale natura ablatoria». Questa affermazione perentoria lascia perplessi. Innanzitutto perché il tenore letterale del 194º co. è equivoco e la disposizione potrebbe essere letta nel senso che il divieto di azioni esecutive comprende pure i beni che saranno «confiscati all'esito» dei vecchi procedimenti per misure di prevenzione. Va pure considerato che il 194° co. deve essere esaminato insieme alle altre disposizioni della Legge di stabilità. Come si vedrà a breve nel testo, il 195° co. fa salvi i provvedimenti di aggiudicazione che erano stati emessi dal giudice civile prima dell'1-1-2013: il tenore letterale del 195° co. sembra escludere che dopo l'1-1-2013 possano essere emessi provvedimenti di aggiudicazione. Non va neppure trascurato che l'onere di presentare istanza per il riconoscimento del credito, riguarda tutti i creditori, anche quelli che hanno iscritto ipoteche su beni che non sono ancora stati confiscati in via definitiva alla data dell'1-1-2013 (v. infra nel testo). Per queste ragioni si deve ritenere che i beni oggetto di sequestro non possono essere espropriati. Nel contempo, non si può trascurare che la proposta di confisca potrebbe essere rigettata. Nelle more della decisione sulla confisca, il processo esecutivo non potrà proseguire e si dovrebbe applicare, in via analogica, l'art. 55 codice delle leggi antimafia, il quale stabilisce che nel caso di sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e che, nel caso di successiva revoca, i creditori possono riassumere l'esecuzione entro 1 anno dalla revoca definitiva.

© Wolters Kluwer

(195° co.). Questa precisazione appare molto importante, perché tutela l'affidamento dei terzi aggiudicatari che avevano acquistato beni nel corso di vendite forzate <sup>30</sup>.

Gli oneri e i pesi (ad esempio, ipoteche e pignoramenti) che risultano «iscritti o trascritti» su beni confiscati all'esito di vecchi procedimenti perdono efficacia (197° co.).

I creditori muniti di causa di prelazione devono «proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca» (199° co.).

La domanda va proposta «a pena di decadenza» entro 180 giorni che decorrono dall'1-1-2013, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni: il termine quindi andrà a scadere il 30-6-2013.

Se il provvedimento di confisca non è ancora definitivo alla data dell'1-1-2013, il termine di centottanta giorni per presentare istanza di ammissione del credito decorre dal momento in cui la confisca diventerà definitiva (205° co.).

Poiché il termine è previsto a pena di decadenza, dopo il suo decorso il creditore non potrà più ottenere l'ammissione del credito e non potrà neppure soddisfarsi sul ricavato dei beni confiscati: lo Stato potrà quindi acquisire i beni senza dovere soddisfare i creditori.

La domanda di ammissione del credito può essere presentata pure dai creditori che avevano trascritto un pignoramento prima della trascrizione del sequestro per misure di prevenzione o erano intervenuti in una procedura esecutiva, che era iniziata con un pignoramento trascritto prima della trascrizione del sequestro: in questo modo il legislatore ha introdotto una forma di tutela pure per i creditori chirografari (198° co.).

La domanda di ammissione va presentata «al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca» (199° co.).

Il richiamo al tribunale «che ha disposto la confisca» induce a ritenere che si tratti del giudice dell'esecuzione penale, *id est*: al tribunale, sezione misure di prevenzione <sup>31</sup>. Il testo della legge è involuto e sarebbe stata opportuna una maggiore chiarezza da parte del legislatore.

<sup>31</sup> L'art. 665 c.p.p. stabilisce che «salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato». Cass., S.U., 7-5-2013, n. 10532, è pervenuta alle medesime conclusioni che sono esposte nel testo.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> La posizione dei terzi aggiudicatari era stata ingiustamente sacrificata da una discutibile decisione della Cass., Sez. III, 16-1-2007, n. 845, REF, 2008, 590, con nota critica di Russo, op. cit., e in DF, 2008, II, 493, con nota critica di Farina, Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione dei beni confiscati: si rinvia a quest'ultimo scritto per ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

Al fine della ammissione del credito il creditore deve depositare documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 52 codice delle leggi antimafia e segnatamente:

a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

Nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, occorre provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito, occorre provare sia il rapporto fondamentale sia il rapporto che legittima il possesso del titolo.

Il procedimento è disciplinato dall'art. 666 c.p.p., che regola l'incidente di esecuzione, richiamato dal 200° co.

La trattazione è collegiale e il tribunale decide con provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione <sup>32</sup>.

Il giudice penale dovrà accertare la sussistenza e l'ammontare del credito, la buona fede del creditore e gli ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 52 codice delle leggi antimafia in materia di ammissione dei crediti nel procedimento per misure di prevenzione.

Il provvedimento di ammissione va notificato all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati (in avanti indicata *brevius* come Agenzia). Nel caso di rigetto definitivo dell'istanza, il provvedimento va comunicato alla Banca d'Italia ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Entro un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle domande di ammissione al passivo (e quindi entro il 30-6-2014) l'Agenzia procede alla individuazione dei beni di valore «non inferiore al doppio» dell'ammontare dei crediti da soddisfare e procede alla loro liquidazione.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> La legge non indica in modo chiaro quale sia il termine per proporre ricorso per cassazione e si discute se sia di 10 giorni o di 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Al riguardo va considerato che il termine per proporre ricorso per cassazione nel caso di incidente di esecuzione è di 15 giorni (cfr. art. 585, 1° co., c.p.p.). Tuttavia in materia di misure di prevenzione il termine è di 10 giorni (cfr. art. 10, d.lg. 159/2011, che sul punto riproduce la precedente disciplina, che era contenuta nell'art. 4, l. 27-12-1956, n. 1423). Le nuove disposizioni non sono coordinate con l'art. 59, d.lg. 159/2011 che regola il procedimento di ammissione al passivo nei nuovi procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e stabilisce che il decreto che decide le opposizioni è «ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione».

Dopo la vendita, l'Agenzia individua i creditori con diritto di soddisfarsi sui beni, forma il piano di pagamento e lo comunica ai creditori con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

L'Agenzia detrae tutte le spese affrontate per la conservazione e l'amministrazione dei beni e finalmente può procedere al pagamento, fermo restando che l'importo da distribuire non può superare il 70 per cento del ricavato (questa percentuale non è stata modificata dalla legge di stabilità 2014).

Se la confisca dei beni oggetto dei vecchi procedimenti non è ancora definitiva, l'Agenzia dovrà individuare i beni da alienare entro 1 anno dal momento in cui la confisca è divenuta definitiva (205° co.).

In questi casi, come si è detto *supra*, il termine di 180 giorni, per presentare domanda di ammissione del credito, decorre dalla data in cui il provvedimento di confisca diventa definitivo.

Per consentire la presentazione delle istanze, il 206° co. prevede alcune forme di pubblicità, che tuttavia offrono scarse garanzie di conoscenza effettiva per i creditori.

In particolare, l'Agenzia comunica ai creditori la data di scadenza del termine per presentare le domande di ammissione «a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile, e in ogni caso mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet».

La comunicazione a mezzo pec, dunque, va eseguita «ove possibile» e vi è il timore che la pubblicità sarà limitata ad un avviso nel sito internet dell'Agenzia <sup>33</sup>.

**5.** Considerazioni critiche sulla tutela dei creditori secondo la Legge di stabilità.

Prima di concludere, occorre svolgere alcune considerazioni sulle norme introdotte dalla Legge di stabilità.

Come si è detto, tutti i creditori che sono titolari di ipoteca su beni oggetto di confisca alla data del 13-10-2011 devono presentare domanda di ammissione del credito al tribunale, sezione misure di prevenzione, entro il

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> L'Agenzia si limita a pubblicizzare sul sito internet (tra le «novità»), un invito a presentare le domande, senza procedere ad alcuna comunicazione ai singoli creditori. Dopo alcuni giorni però gli avvisi non sono più reperibili e non vi è un motore di ricerca dedicato ai creditori.

30-6-2013<sup>34</sup>, anche se avevano ottenuto dal giudice penale l'accertamento della propria buona fede.

Se la confisca non è ancora definitiva, i creditori dovranno attendere che il provvedimento diventi definitivo e solo dopo potranno presentare istanza di ammissione del credito.

Le ipoteche perdono efficacia, non è consentito iniziare nuove espropriazioni e le esecuzioni pendenti vanno dichiarate improcedibili, anche di ufficio (194° co.).

La liquidazione dei beni è sottratta al giudice dell'esecuzione civile e viene rimessa in via esclusiva all'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, che inizierà le operazioni di liquidazione dopo il decorso di 12 mesi dalla scadenza dei termini per il deposito delle domande di ammissione del credito.

L'Agenzia, a questo punto, potrà decidere se alienare i beni e distribuire il 70 per cento del ricavato ai creditori ovvero distribuire il 70 per cento del valore di stima <sup>35</sup>.

Queste, in sintesi, sono le novità introdotte dalla nuova legge; tuttavia queste norme suscitano gravi perplessità.

In particolare le nuove disposizioni privano "ex tunc" il creditore dell'azione esecutiva, anche se l'azione era pendente da molti anni, e rimettono la soddisfazione coattiva dei suoi diritti a termini del tutto incerti e molto lunghi.

Ma soprattutto va considerato che l'intero procedimento di vendita è rimesso ad un organo amministrativo, in violazione del principio secondo il quale la tutela giurisdizionale dei diritti costituisce una attribuzione del giudice ordinario.

Ed invero, la devoluzione di questa materia all'autorità amministrativa, che cura in via principale altri interessi e in particolare l'interesse dello Stato a dare una destinazione di pubblica utilità ai beni confiscati, è in chiaro contrasto sia con l'art. 24 Cost., che riconosce il diritto di agire in giudizio, sia con l'art. 102 Cost., che riserva al giudice ordinario la tutela giurisdizionale dei diritti <sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Il termine è di 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità (199° co.). La

Legge di stabilità è entrata in vigore l'1-1-2013 (561° co.).

<sup>36</sup> Sulla tutela costituzionale dell'azione esecutiva, v. per tutti Сомодью, *Principi costituzionali e processo di esecuzione*, *RDPr*, 1994, 450 s., nonché sia consentito rinviare a Ziino,

Esecuzione forzata e intervento dei creditori, Palermo, 2004, 178 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Al riguardo il 201° co. stabilisce che l'Agenzia deve individuare e liquidare i beni ai sensi degli artt. 48, 5° co., e 52, 7°, 8° e 9° co., codice delle leggi antimafia; tuttavia il 201° co. contrasta con l'art. 48, 5° co., codice delle leggi antimafia, il quale prevede che sono destinati alla vendita soltanto i beni immobili «di cui non sia stato possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse»: la tutela dei creditori appare quindi recessiva rispetto agli scopi di utilità generale.

nto

che nza

prole di

ile e strati di 12 hmis-

lbuire to del

ıttavia

editore : rimeticerti e

indita è secondo ione del

ttiva, che to a dare trasto sia l'art. 102 itti<sup>36</sup>.

99° co.). La

are i beni al ria il 201° co ono destinati destinazione ppare quind

Principi costi viare a ZIINO Non si può trascurare, inoltre, che la nuova disciplina non prevede, in favore del creditore, alcuna forma di controllo sull'operato dell'Agenzia e sul rispetto dei termini fissati dal legislatore.

Prima di concludere questo scritto si deve ancora sottolineare che le nuove disposizioni appaiono pure contrarie alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e, in particolare, agli artt. 6 e 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del protocollo 1 della stessa convenzione.

L'art. 6 cit. stabilisce il diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole davanti ad un giudice indipendente ed imparziale <sup>37</sup>: appare iniquo e foriero di gravissimi ritardi bloccare tutte le esecuzioni pendenti da anni per imporre ai creditori di ricominciare *ex novo* un diverso procedimento per ottenere un accertamento del diritto, al quale dovrà poi seguire la liquidazione dei beni rimessa alla autorità amministrativa.

I creditori hanno inoltre affrontato ingenti spese e le nuove disposizioni non ne fanno cenno<sup>38</sup>.

Il protocollo 1, a sua volta, tutela il diritto al rispetto dei beni e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che per «beni» devono intendersi anche situazioni giuridiche diverse dalla proprietà, come i diritti di credito e le aspettative <sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Per tutte, C. eur., 19-2-2013, ricorso n. 38285/09, Garcia Mateos c. Spagna; C. eur., 16-10-2007, ricorso n. 64215/01, De Trana c. Italia; C. eur., 19-3-1997, ricorso n. 18357/91, Hornsby c. Grecia.

<sup>38</sup> Nel processo di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione di solito nomina un custode e delega la vendita ad un professionista. Alcuni tribunali intendono porre a carico dei creditori procedenti i compensi di questi professionisti, anche se l'estinzione deriva dalla legge. Le spese dovrebbero invece essere posta a carico dell'Agenzia, nuovo proprietario dei beni pignorati e delegato per legge alla loro questione. Nel caso di estinzione disposta ex lege, peraltro, la Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore non può porre a carico dell'attore le spese del procedimento: C. Cost., 10-4-1987, n. 123, FI, 1987, I, 1351; CorG, 1987, 498. Tale principio vale a fortiori nel processo esecutivo, che mira a realizzare un diritto già accertato. Segnatamente la Corte costituzionale ha affermato che contrasta con l'art. 24 Cost, una disposizione che stabilisce l'estinzione dei processi pendenti e prevede la compensazione delle spese, se nella materia regolata dalla nuova legge si è già formato un indirizzo interpretativo costante. La Corte costituzionale ha pure chiarito che l'estinzione ex lege è un istituto ben diverso «dall'istituto dell'estinzione del processo che, nel nostro sistema, ha la sua fonte nel potere di disposizione processuale delle parti, che possono rinunciare agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o rimanere inattive (art. 307 c.p.c.)». Trattandosi di una ipotesi di estinzione ex lege le spese non possono essere poste a carico del creditore procedente. Deve quindi riconoscersi il diritto dei creditori al rimborso delle spese e sarebbero illegittimi eventuali provvedimenti di liquidazione di compensi a favore degli ausiliari del giudice e a carico dei creditori.

<sup>39</sup> Per tutte, C. eur., Grande Camera, 5-1-2000, ricorso n. 33202/96, Beyeler c. Italia; C. eur., 16-3-2012, ricorso n. 72638/01, Di Belmonte c. Italia; C. eur., 19-10-2000, ricorso

© Wolters Kluwer

Wolters Kluw

La disciplina introdotta dalla Legge di stabilità priva il creditore dell'aspettativa di soddisfarsi sui beni oggetto dell'esecuzione e, per di più, limita il suo (futuro) diritto ad una quota che non può superare il 70 per cento del valore degli stessi beni<sup>40</sup>.

Le disposizioni contenute nella Legge di stabilità appaiono pure in contrasto con i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

nell'applicazione dell'art. 7 della convenzione cit.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti affermato che la confisca ha natura sanzionatoria e non può pregiudicare i diritti dei terzi di buona fede, che non siano compartecipi dell'azione illecita 41. Questo principio è stato recepito dalla giurisprudenza italiana 42.

La Legge di stabilità, in violazione dell'art. 7 della convenzione cit., ha privato i creditori incolpevoli del diritto di ipoteca ed ha sottratto loro il

diritto di agire esecutivamente sugli stessi beni.

Si tratta di una vera e propria espropriazione senza corrispettivo, che sacrifica ingiustamente i diritti dei creditori ipotecari.

<sup>40</sup> Sul punto, cfr. Orlando, Il rapporto tra i provvedimenti ablativi, cit., 79. <sup>41</sup> C. eur., 20-1-2009, ricorso n. 75909/01, Sud Fondi c. Italia, FI, 2010, IV, 1, con nota di Nicosia, Lottizzazione abusiva, confisca e diritti dell'uomo.

n. 31227/96, Ambruosi c. Italia; C. eur., 5-1-2000, ricorso n. 45867/07 ed altri riuniti, Gaglione ed altri c Italia; C. eur., 19-6-2008, ricorso n. 12045/2006, Ichtigiaroglou c. Grecia.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> C. Cost., 24-7-2009, n. 239, FI, 2010, I, 345; Cass. pen., Sez. III, 16-2-2011, n. 5857; Cass. pen., 29-9-2009, n. 42178; v. pure Cass. pen., Sez. V, 25-1-2012, n. 3219, che ha applicato i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Sud Fondi anche nel procedimento per misura di prevenzione.